

XLV.

TORNATA DEL 27 GIUGNO 1891

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Seguito della discussione del progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1891-92 — Osservazioni del senatore Finali sul capitolo 261, e risposte del ministro dei lavori pubblici — Approvazione dei capitoli da 257 e rimanenti, degli articoli del progetto di legge e delle tabelle relative — Presentazione di un progetto di legge — Approvazione di tutti gli articoli del disegno di legge: Modificazione alla legge sull'alienazione dei beni demaniali — Domanda di schiarimenti del senatore Cavallini sull'art. 3, e spiegazioni del senatore Sandonnini, relatore — Discussione del progetto di legge: Provvedimenti riguardanti i magazzini e le rivendite di generi di privativa — Parlano il senatore Riberi, il ministro delle finanze ed il senatore Finali — Rinvio dell'articolo unico del progetto di legge alla votazione segreta — Discussione del progetto di legge: Modificazioni delle disposizioni vigenti sul lotto pubblico, alla quale prendono parte i senatori Serafini, Castagnola relatore, ed il ministro delle finanze — Sono quindi posti in separata discussione diciotto progetti di legge, ciascuno di un solo articolo, per approvazione di eccedenze d'impegni verificatesi sopra assegnazioni fissate con leggi speciali o con capitoli di bilanci della spesa di diversi Ministeri; e senza osservazioni rinviati alla votazione a scrutinio segreto — Approvazione della proposta del ministro guardasigilli, cui si unisce il senatore Manfredi, relatore, di rinviare alla ripresa dei lavori parlamentari, la discussione del disegno di legge per modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale.*

La seduta è aperta alle ore 2.30.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, delle finanze e di agricoltura, industria e commercio.

Il senatore segretario Cencelli dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge:
Stato di previsione della spesa del Ministero

dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1891-92 (N. 100).

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1891-92.

Come il Senato rammenta, ieri furono approvati i primi 256 capitoli. Procederemo ora alla discussione dei rimanenti.

Spese di costruzioni per le linee di cui nella tabella A annessa alla legge 20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3^a) modificata colla legge 20 luglio 1890, n. 7008 (serie 3^a).

257	Linea Parma-Spezia	10,675,742 »
258	Id. Faenza-Firenze	10,180,000 »
259	Id. Eboli-Reggio	200,000 »
260	Id. Casarsa-Spilimbergo-Gemona	500,000 »
261	Id. Cosenza-Nocera Tirrena	1,500,000 »

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Signori senatori! Vedo con compiacenza, che malgrado il bisogno ed il proposito di forti economie e di riduzioni di spese, per la linea Cosenza-Nocera è mantenuta la somma di L. 1,500,000, sopra i 6 milioni che erano ad essa dati per il prossimo esercizio 1891-1892, dalla legge del 20 luglio 1888.

Questa riduzione da sei milioni a un milione e mezzo non porterà rallentamento nei lavori, poichè è stato appaltato soltanto il primo tronco di questa linea, da Cosenza a Pietrafitta, e perchè non sono ancora spesi i fondi dati nei due esercizi antecedenti, onde vi è una discreta somma di residuo. Credi anzi che questa somma di un milione e mezzo, unita ai residui, possa abilitare il signor ministro ad appaltare anche il secondo tronco da Pietrafitta a Rogliano.

Questo tronco è quasi della eguale lunghezza di quello già appaltato, e ne esiste il progetto esecutivo che permette di poter bandire l'appalto, quando si voglia, purchè si abbiano i fondi necessari. Dovranno però ultimarsi e perfezionarsi gli studi per il tratto successivo, che deve congiungere quella linea trasversale con la grande linea litoranea del Tirreno, per un percorso di circa 45 chilometri.

Per questo proseguimento e completamento di studi non raccomanderò all'onor. ministro di andare in fretta; anche ieri furono qui svolte con eloquenza delle considerazioni, le quali dimostrarono come spesse volte le delusioni che si hanno nell'esecuzione dei lavori pubblici, e

le conseguenze onerose per le finanze dipendono da metter mano ai lavori sopra studi non abbastanza sicuri.

Se anche la linea ferroviaria dovrà per qualche tempo fermarsi a Rogliano; e se le popolazioni delle Calabrie non vedranno compiuta quella linea nell'anno 1897-98, come ne era fatta a loro promessa dalla legge del 20 luglio 1888, non avranno a dolersene e non ne avrebbero ragione; perchè è giusto che anche esse sottostiano alla legge generale che s'impone a tutta l'Italia, vale a dire di non caricare il bilancio dello Stato, nè il debito pubblico con troppi oneri derivanti da costruzioni di ferrovie.

Ma in verità questa linea Cosenza-Nocera, che per tanti anni parve quasi dimenticata, da un certo tempo invece fa parlare molto di sè.

Quando io ebbi l'onore di essere chiamato al Ministero dei lavori pubblici, dovetti innanzi tutto rendermi conto dello stato dei lavori stradali, idraulici e ferroviari; di questi ultimi soprattutto, perchè ad essi è richiamata in particolar modo la pubblica attenzione, sia per gli interessi che le ferrovie debbono soddisfare, sia per la spesa grande che importano, incomparabilmente maggiore di quella che occorre per altri lavori.

Confesso, e confesso sinceramente, che in questo studio ed in questo esame io aveva sempre presente alla mente ed all'animo la sentenza più volte udita propugnare in questo e nell'altro ramo del Parlamento dal mio onorevole predecessore il senatore Saracco; il quale

è stato sempre fermo nel dire, che non si dovesse, neppure col rallentamento dei lavori, venir meno alle promesse che le leggi dello Stato avevano fatto alle varie provincie del Regno, aspettanti soddisfazione d'interessi in un tempo determinato. Questo rispetto all'opinione autorevole professata dal mio predecessore mi rese forse meno arrendevole di quello che avrei potuto alle esigenze dei miei colleghi del Tesoro, i quali domandavano riduzioni di spesa.

Però nonostante la mia renitenza, fino ad una certa somma ed abbastanza considerevole giunsi colle economie. Difatti chi avesse vaghezza di fare il confronto, troverà fra il bilancio 1888-89 quale io l'avea ricevuto, ed il progetto di bilancio 1891-92, quale io lo consegnai al mio successore, una differenza di 55 milioni in meno.

Quindi applaudo al programma delle economie con tanto maggiore sincerità, in quanto che io medesimo sono andato ed ho consentito di andare largamente per quella via.

Al Ministero dei lavori pubblici negli scorsi 43 anni di vita costituzionale vi sono stati soltanto tre uomini tecnici: Paleocapa, Bona e Baccharini, illustri e chiari nomi...

Voci. Bona, no.

Senatore FINALI... Il Bona fu ministro per soli pochi mesi. Per la sicurezza di questa notizia sono ricorso or ora al nostro collega Verga, vero tesoro di notizie, che mai non falla, essendome sorto il dubbio; ed egli mi ha affermato che in una delle ultime amministrazioni del conte di Cavour, nel 1859, il Bona tenne il Ministero dei lavori pubblici...

Voci. Durante la guerra del 1859.

PRESIDENTE... È una questione storica questa che possiamo risolvere con comodo.

Senatore BRIOSCHI. E Menabrea?

Senatore FINALI. L'onorevole relatore del bilancio ricorda che è stato ministro dei lavori pubblici anche il Menabrea, che è certamente un chiaro scienziato nelle matematiche pure. Ma io non lo annoverava fra gli ingegneri; perchè e la sua qualità, e la sua fama e reputazione di diplomatico e di militare superano o fanno dimenticare quella del matematico e dell'ingegnere.

Io appartengo al molto più largo novero dei ministri amministratori; ed anche nel Ministero dei lavori pubblici ho portato il mio antico, il mio profondo sentimento nazionale, che

non distingue in Italia provincia da provincia, nè per grado geografico, nè per dialetto; ed anzi io credo che se vi è una ragione di maggiore sollecitudine, debba usarsi verso quelle provincie, il cui mal governo non cercò mai di compensare la dura servitù politica coi benefici delle opere civili. (*Approvazioni*).

Dunque, quando io assunsi il Ministero, la massima parte delle sessantatre ferrovie contemplate nella legge del 29 luglio 1879, che può essere considerata come il nostro piano organico ferroviario, od erano in esercizio od erano in costruzione.

Alcune, pochissime, non erano cominciate, e principali l'Aulla-Lucca, la Fabriano-Urbino-Sant'Arcangelo, e la Cosenza-Nocera.

Credetti mio dovere di appaltare un tronco della Aulla-Lucca, in due appalti successivi due tronchi della Fabriano-Urbino; e furono questi appalti eseguiti senza destare alcun clamore.

Mi era stato raccomandato fin dal 1889 più volte nella Camera dei deputati di incominciare l'esecuzione della linea Cosenza-Nocera; ma fui dubbioso non solo nel fare, ma anche nel promettere, e dichiarai soltanto che me ne sarei occupato.

Perchè queste dichiarazioni con tanta riserva? Non già perchè io non riconoscessi la grande importanza di quella linea, e la sua ragione d'essere.

Basta prendere una carta delle nostre ferrovie e guardare lungo la linea tirrena, cioè quella che va da Reggio a Castrocucco, che tutta è parte in esercizio e parte in costruzione, per vedere la necessità di una strada traversale che a nord-est congiunga per la Cosenza-Sibari, già in esercizio, il Tirreno col Jonio.

Questa congiunzione da compiersi per mezzo della Cosenza-Nocera era stata decretata colla legge del 1879; colla legge poi del 20 luglio 1888, l'onor. Saracco l'aveva portata nella tabella annessavi, con un preventivo di spesa di 40 milioni.

Io era tuttavia esitante, per il dubbio che si andasse incontro ad una spesa molto maggiore di quella prevista in quella tabella. E mi si conceda a questo proposito ricordare, che sono stato io il primo, come ministro, a dichiarare in Parlamento, che non si dovevano intraprendere nuovi lavori, nè proseguire quelli già

incominciati, quando si prevedesse che le somme previste non avrebbero bastato; e che prima di cominciare o di continuare l'opera colla certezza di una spesa molto maggiore di quella già prevista, bisognava farsi autorizzare preventivamente dal Parlamento nazionale.

E sono stato infatti fedele alle mie dichiarazioni.

In Romagna, la mia nativa provincia, in costruzione vi è una sola ferrovia, la Firenze-Faenza; non vi è che un ultimo tratto da costruire verso il vertice ad oriente dell'Appennino, sulla cui necessità di costruzione non può nascere nessun dubbio. Pure benchè gli studi fossero allestiti e pronti per l'appalto, non lo feci dicendo prima a me, e poi dichiarando alla Camera che prima facea d'uopo ottenere i fondi dal Parlamento. Onde il mio onorevole e rispettato successore avrà il merito di presentare egli stesso la dimanda dei nuovi fondi che occorrono pel compimento della Faenza-Firenze al di là delle 10,180,000 lire approvate dal Senato col suo voto di pochi minuti fa; il quale stanziamento comprende i due, che sono portati dalla legge 20 luglio 1888, pei due esercizi 1891-92 e 1892-93.

Il progetto della Cosenza-Nocera va diviso in due tronchi: uno di circa 20 chilometri da Cosenza a Rogliano, l'altro, per la via più breve, di circa 45 chilometri da Rogliano a Nocera.

Per il primo vi era un tracciato sul quale i tecnici erano concordi; non così sul secondo. Si studiarono ed erano in competizione tracciati diversi, e di uno svolgimento vario, da 45 a 70 chilometri.

E nel complesso, secondo che si seguisse l'uno o l'altro tracciato, si preventivava la spesa di 70 o 90 milioni. La differenza dai 40 ai 70 o 90 milioni è abbastanza considerevole; tanto che quando avessi ritenuto che questa avesse buon fondamento, avrei dovuto arrestarmi.

Ma esisteva un altro progetto che non emanava da uffici governativi; e dal quale, per contrapposto ad altri, di certo era estraneo qualunque interesse di accrescere l'ammontare dei preventivi; all'intento che quando poi si facciano le concessioni i corrispettivi si ragguagliano ai preventivi della spesa. Per tal guisa i corrispettivi delle concessioni, come pur troppo è avvenuto, pigliano delle proporzioni le quali,

pel fatto che nell'esecuzione dell'opera la spesa si riduce a molto meno, producono agli assuntori delle costruzioni un lauto beneficio.

V'era dunque un progetto, il quale da un ingegnere privato era stato presentato alla provincia di Cosenza; e quest'ingegnere spalleggiato da forti capitalisti aveva dichiarato, che egli avrebbe assunto la costruzione della ferrovia per 40 milioni.

E pensai che malgrado la maggiore cifra risultante dagli studi governativi, il mio onorevole predecessore nel portar la cifra di 40 milioni nella tabella della legge del 20 luglio 1888, avesse avuto presente questi studi, e la conseguente offerta fatta alla provincia di Cosenza.

E non solo lo credetti, lo credo ancora, e lo debbo credere; perchè se egli avesse avuto dinanzi soltanto dei progetti che gli facevano un preventivo di spesa di 70 o 90 milioni, era impossibile che nella tabella annessa alla legge del 1888 da lui fatta approvare, portasse invece per questa linea una spesa preventiva di 40 milioni soltanto.

Ma siccome la prudenza non è mai troppa, fedele alle dichiarazioni ed alle riserve da me fatte in Parlamento, feci eseguire ampie comparazioni e revisioni, procedendo per due vie diverse con l'aiuto di due uomini, uno appartenente a quelle località e l'altro appartenente alle provincie settentrionali del Regno; ambedue molto stimabili e stimati nell'Ispettorato generale delle ferrovie, e nel corpo del Genio civile. Ed ambedue, con una serie di ragionamenti diversi, opinarono che i preventivi della spesa fossero esagerati, soprattutto per essere stati fatti da persone estranee ai luoghi, le quali non avevano giusta cognizione del posto in cui si trovavano i materiali da costruzione, nè della facilità della loro estrazione e dei trasporti; e che poterono esagerare nelle valutazioni tanto dei prezzi unitari delle materie, quanto del prezzo della mano d'opera.

L'uno e l'altro di quei valentuomini erano concordi nell'avviso che su quel preventivo di 70 milioni si potea fare notevolissima riduzione; se non che mentre l'uno sinteticamente concludeva che sarebbesi potuto probabilmente ottenere alla prova dell'asta pubblica il ribasso del terzo; l'altro facendo uno studio più analitico, e facendo riduzioni ora maggiori ora

minori a tutti i prezzi unitari, riusciva ad una riduzione media del 35 per cento.

Allora fu che io, scartato naturalmente il tracciato più lungo, che importava maggiore spesa, mi risolvetti, dopo quasi diciotto mesi di studi, di bandire l'appalto; salvo poi regolarmi secondo che la prova mi avrebbe mostrato che quei due ingegneri revisori si apponevano o no al vero, nel ritenere che si fosse ottenuta la diminuzione da essi calcolata sull'estimazione preventiva. Peraltro mentre aveva possibilità di fare l'appalto per tutto il tronco Cosenza-Rogliano, di circa 20 chilometri, volli usare anche un'altra cautela: e fu quella di dividerlo in due in modo che invece di appaltarlo in una volta, si fece l'appalto per circa la metà, cioè soltanto pel primo tratto Cosenza-Pietrafitta.

La legge 20 luglio 1890 - e vi prego por mente a questa data, onorevoli colleghi - che modificò gli assegni ferroviari, aveva frattanto assegnate 2,500,000 lire per la costruzione della Cosenza-Nocera.

Mi pare che non occorra alcuno sforzo di argomentazione, per dimostrare che quella assegnazione di fondi, in modificazione al precedente stanziamento di 4,000,000 portato nella tabella A della legge 20 luglio 1888, significasse da parte del Parlamento il proposito, che questa linea promessa fino dal 1879 dovesse alla perfine essere eseguita. Fu bandito l'appalto in settembre, ma naturalmente, e tutti dovrebbero saperlo, non piccol tempo trascorre da un invito di appalto all'asta pubblica, per lo svolgimento di tutte le procedure amministrative; l'asta, quindi, come era stato notificato in settembre, si tenne in novembre.

Tutti sanno che in settembre non solo non erano state deliberate le elezioni generali politiche, ma non se ne era neppure parlato; eppure per la coincidenza di quell'asta colle elezioni generali che ebbero luogo in novembre, si arrivò perfino a dire che quell'appalto era stato una pressione elettorale!

A simili accuse non si risponde che col disprezzo.

All'asta tenutasi in novembre furono 7 i concorrenti, e fra questi 7, nessuna di quelle teste di legno che spesso sogliono comparire alle aste; erano sette persone solide di capitali, e di provata capacità nelle costruzioni ferrovia-

rie. La offerta minore di ribasso fu del 26.50 per cento, la maggiore fu del 38.78; quindi il preventivo da L. 10,533,000 discese a lire 6,448,000. Applicato il relativo coefficiente di riduzione all'intero preventivo, si giunge ad ottenere una somma di poco superiore ai 40 milioni.

Ma se fosse anche di più, io credo che nessuno pensi, e per certo nessuno oserebbe dire, che per le Calabrie e per le altre provincie del Mezzogiorno si debba fare quello che non si è fatto altrove; cioè stare, a rigore, ai primi preventivi e ad essi fermarsi (*Approvazioni*).

Vi erano già 19 linee, la cui costruzione era stata autorizzata per un importo presunto di 120,000,000. La legge del 24 luglio 1887 a quei 120,000,000 ne aggiunse 121; e fra quelle 19 linee ve ne erano tre sole nelle provincie meridionali, che dei 121,000,000 ne presero per loro parte due soli. Così i 121,000,000 di supplemento fossero bastati! ne occorsero altri 50 o 60.

Citerò le linee principali.

La Novara-Pino, ad esempio, ha costato tre volte il preventivo; la succursale dei Giovi quattro volte, da 21 a 82 milioni; la Parma-Spezia, la Faenza-Firenze, soprattutto in causa di varianti ai progetti in corso d'esecuzione, porteranno al triplo, forse al quadruplo della spesa dapprima preventivata.

Ma non facciamo paragoni per amor di Dio e della patria!

Si dice che le linee calabresi, ed in ispecie la Cosenza-Nocera avranno un piccolo reddito.

Ma non abbiamo anche altrove ferrovie costruite dallo Stato, le quali, dopo alcuni anni di esercizio, rendono anche meno di 2000 lire al chilometro?

Non abbiamo capoluoghi di circondario che hanno tre o quattro linee ferroviarie che li toccano?

Non abbiamo eseguite o in corso d'esecuzione delle linee d'accorciamento, per le quali si spendono a decine i milioni, per ottenere l'abbreviamento di mezz'ora o di tre quarti d'ora nel percorso?

L'appalto fatto in ossequio alla legge ed ai ripetuti voti del Parlamento fu dunque buona ed utile cosa.

Se la finanza dello Stato è mai stata danneggiata o compromessa, la Cosenza-Nocera non

entra per certo nel conto. Anzi, se è lecito ad un morto il lodare sè stesso, mi dò vanto della parte presa nella esecuzione della Cosenza-Nocera; se fossi poi ancora vivo, cioè ministro, e non avessi fatto l'appalto, lo farei con sicura coscienza di adempiere un dovere.

Dopo la crisi del 31 gennaio io lasciai l'affare che aspettava ancora le ultime sue formalità di approvazione. Ignoro e ignorai completamente ciò che succedesse; e non può sospettare il contrario, se non chi non intenda certe ritrosie che nascono dal sentimento della propria dignità.

Imparai che il mio onorevole successore dava esecuzione all'appalto del novembre e ne fui lieto. Qui glie ne rendo lode per la prima volta; e lo loderò maggiormente allorchè, essendo già pronti gli studi e avendo i fondi sufficienti, come credo vi siano fin da quest'anno mercè dei residui, si appalterà anche il tratto successivo della Pietrafitta-Rogliano. Solamente converrà contentarsi d'una stazione provvisoria a Rogliano; salvo stabilirla, quando potrà essere coordinata alla prosecuzione della linea, per la quale non si ha in vista un solo andamento; giacchè pel tratto successivo Rogliano-Nocera vi sono delle gravi difficoltà, specialmente per la grande instabilità di terreno nella valle del Savuto, che dovrebbe percorrere.

Queste difficoltà nelle traversate dell'Appennino non sono speciali a quella linea, e non debbono sorprendere. E dove non ve se ne sono avute? E con che sforzo e con quanta spesa si sono superate! Pensate alle nostre traversate dell'Appennino; la Novi-Genova, la Parma-Spezia, la Bologna-Firenze, la Foggia-Benevento, l'Eboli-Metaponto, sono stati tutti problemi difficilissimi, dispendiosissimi, che si sono presentati ai nostri ingegneri.

Le difficoltà tecniche vere e reali del proseguimento di questa linea da Rogliano al mare sono indubitate; ma può essere che il mal genio che perseguita questa linea le abbia moltiplicate ed ingrandite.

La più onesta spiegazione di questo fatto sarebbe quella che chi propugna, invece della linea Rogliano-Nocera, una linea tre volte più lunga, e forse quattro volte più dispendiosa, sia mosso da considerazioni d'interesse militare.

L'onor. ministro faccia quindi continuare gli studi: i nostri ingegneri, in fatto di costruzioni

ferroviarie, hanno acquistato un'alta e meritata celebrità.

Non vi sono più difficoltà che per i nostri ingegneri siano insuperabili. Essi hanno adottato per divisa la superba sentenza, che Germano Sommeiller scolpì all'imbocco della galleria del Cenisio;

Praerupit Acheronta Herculeus labor.

Ma potrebbe anche accadere, che l'andamento primitivamente studiato debba essere abbandonato per qualche ostacolo di eccezionale gravità, o perchè l'esecuzione importi soverchia spesa: ebbene il miglior tracciato lo sapranno trovare i nostri ingegneri.

In quanto alle difficoltà immaginarie ed alle nebbie uggiose, basta un soffio di vento gagliardo, od un raggio di sole per dissiparle e disperderle. (*Approvazioni*).

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlarne.

BRANCA, *ministro dei lavori pubblici*. Trovai già stabilito l'appalto del primo tronco della Cosenza-Nocera-Tirrena, e, poichè non vi era alcuna difficoltà da superare, credei mio dovere eseguirlo.

Con ciò mi piace render lode al corretto procedimento dell'onorevole Finali, mio rispettato predecessore; e mi piace dichiarare a questo riguardo che non occorre fare, non dirò pressioni, ma sollecitazioni di sorta. Bastò rettificare i dati inviati alla Corte dei conti, ragionando in modo più ampio su quello che prima le era già stato esposto, perchè la Corte dei conti registrasse il decreto.

Questo circa il passato.

L'onorevole senatore Finali ha già detto che la Cosenza-Nocera-Tirrena è una linea iscritta sino dal 1879. Io osservo con lui che nell'epoca in cui i lavori furono appaltati, molte linee, venute con leggi posteriori fino al 1888, erano già in corso d'esecuzione, mentre la Cosenza-Nocera, nonostante che avesse avuto un così valido e convinto patrocinatore nella persona dell'onor. Finali, ora è appena iniziata, perchè da poco tempo si è proceduto alla consegna dei lavori.

In quanto all'avvenire, io debbo dire che il proseguimento può rientrare benissimo nel programma delle economie, perchè il bisogno ur-

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1891

gente per quelle popolazioni è di raggiungere Rogliano.

Quando coll'altro tronco da appaltarsi si sia raggiunto Rogliano, si ha tutta una linea che dal Jonio va nel bacino della Sila, dove si riuniscono tutte le strade che scendono dalla Sila. Inoltre a Rogliano s'incontra l'antica grande strada nazionale delle Calabrie, per cui questa ferrovia s'innesta ad una grande arteria di via nazionale.

Così non solo non si spenderanno i 40 milioni, ma io credo che si resterà al disotto dei 20, e qualunque ristretto piano ferroviario questa spesa può comportarla.

Rispetto al prosieguo che importa il passaggio dell'Appennino, e che è opera molto laboriosa e costosa, senza discutere se basteranno i 40 milioni, io dico che l'amministrazione a suo tempo provvederà a fare studi diligenti, e si provvederà precisamente in tempo, perchè trattandosi d'una linea molto difficile, bisogna farla studiare in precedenza. Bisogna fare tutte

le visite necessarie sul luogo, sottoporre lo studio a tutte le possibili ed immaginabili revisioni, affinchè non vi sia luogo a disillusioni.

Ma, come dico, questo è un compito dell'avvenire; per il presente il tronco non appaltato potrà appaltarsi, e così potranno essere soddisfatti i bisogni di quelle popolazioni. Ed io, ringraziando l'onor. Finali di aver facilitato il mio compito, dico che egli è veramente benemerito di aver soddisfatto un debito di onore senza turbare le condizioni dei bilanci, perchè cogli impegni da lui presi e da me mantenuti, non saranno spesi i 40 milioni, ma resteremo al disotto.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Ringrazio l'onor. ministro di queste sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Pongo ai voti lo stanziamento di L. 1,500,000 portato dal capitolo 261.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

262	Linea Gozzano-Domodossola	500,000 »
263	Id. Cuneo-Ventimiglia	2,000,000 »
264	Id. Macerata-Albacina	326,468 »
265	Id. Avezzano-Roccasecca	6,150,000 »
266	Id. Benevento-Avellino	1,592,650 78
267	Id. Taranto-Brindisi	17,465 »
268	Id. Messina-Patti-Cerda	394,137 »
269	Id. Siracusa-Licata	148,340 »
270	Id. Aulla-Lucca	<i>per memoria</i>
271	Id. Gaiano-Borgo San Donnino	<i>per memoria</i>
272	Id. Chivasso-Casale	100,000 »
273	Id. Parma-Brescia-Iseo	2,000,000 »
274	Id. Mestre-San Donà-Porto Gruaro	69,948 »
275	Id. Bologna-Verona	1,000,000 »
276	Id. Lucca-Viareggio	15,840 »
277	Id. Caianello-Isernia	1,400,000 »
278	Id. Salerno-San Severino	<i>per memoria</i>
279	Id. Ceva-Ormea	650,797 »

	<i>Riporto</i>	39,421,387 78
280	Linea Treviso-Motta	64,803 »
281	Id. Borgo San Donnino-Cremona	245,881 22
282	Id. Sant'Arcangelo Urbino-Fabriano	2,000,000 »
283	Somma a calcolo per differenze di liquidazione e per transazione di vertenze ed altre maggiori spese riferibili tanto alle linee contemplate dalla legge 24 luglio 1887, n. 4735 quanto a quelle della legge 20 luglio 1888, n. 5550	5,000,000 »
284	Ampliamento delle stazioni: Usmate, Seregno, Piadena, Brescia, San Zeno, Lucca e raddoppio Cerasomma-Lucca, Mantova, Attigliano, Casale e allargamento del ponte sul Po, Caianello, Salerno, San Severino, Cuneo, Valsavoia, Ceva, Foggia, Monselice, Camerlata, Lecco, Bologna, Cerea, Verona, Casarsa ed Ivrea	1,468,393 »
		<hr/> 48,200,465 » <hr/>
	<i>Altre spese di costruzioni secondo la legge 20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3^a).</i>	
285	Linea Roma-Segni	4,400,000 »
286	Id. Isernia-Campobasso	2,000,000 »
287	Costruzione del 1° tronco fra Terracina e Formia della linea diretta Roma-Napoli	<i>per memoria</i>
288	Maggior costo di costruzione del tronco da Formia fin sotto Minturno della linea Sparanise-Gaeta	1,125,000 »
289	Ampliamento delle stazioni d'innesto delle linee concesse alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, convenzioni approvate colla legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3 ^a	2,000,000 »
		<hr/> 9,525,000 » <hr/>

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	1,043,158 16
<hr/>	
Spese per lavori pubblici {	
Genio civile	5,660,780 »
Strade	7,579,529 »
Acque	8,972,000 »
Bonifiche	121,370 »
Porti, spiagge, fari e fanali	3,061,123 30
	<hr/>
	25,394,802 30
	<hr/>
Strade ferrate	980,122 45
	<hr/>
TOTALE della categoria prima	27,418,082 91
	<hr/>
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	384,518 31
	<hr/>
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	27,802,601 22
	<hr/>

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	330 »	
Opere edilizie in Roma	4,500,000 »	
Spese per lavori pubblici	Strade	13,635,935 »
	Acque	6,550,000 »
	Spese comuni ad acque e strade	300,000 »
	Bonifiche	2,940,000 »
	Porti, spiagge, fari e fanali	3,663,650 »
	27,089,585 »	
Strade ferrate	615,000 »	
TOTALE della categoria prima	32,204,915 »	
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI, ACCENSIONE DI CREDITI	357,000 »	
CATEGORIA TERZA. — SPESE DI COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.		
Spese diverse	25,219,348 92	
Spese di costruzioni per le linee di cui nella tabella A annessa alla legge 20 luglio 1888, n. 5550	48,200,465 »	
Da riportarsi	73,419,813 92	

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1891

	<i>Riparto</i>	73,419,813 92
Altre spese di costruzioni secondo la legge 20 luglio 1888, n. 5550		9,525,000 »
Totale della categoria terza		82,944,813 92
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria		115,506,728 92
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)		143,309,330 14
RIASSUNTO PER CATEGORIE		
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)		59,622,997 91
Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)		357,000 »
Categoria III. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria)		82,944,813 92
Categoria IV. — Partite di giro (Parte ordinaria)		384,518 31
Totale generale		143,309,330 14

PRESIDENTE. Ora porrò ai voti l'art. 1, di cui ieri fu data lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 2.

È prorogata, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892, l'autorizzazione data al Governo del Re con l'articolo 55 della legge 5 luglio 1882, n. 874, pel modo di provvedere al pagamento degli stipendi, delle indennità e competenze spettanti al personale del Genio civile per la parte eccedente i fondi

dei capitoli 11, 12, 13, 16 e 18 del presente stato di previsione entro il limite delle somme stanziato ai capitoli n. 30, 34, 45, 47, 52, 166, 167, 168, 169, 174, 176, 177, 179, 181, 183, 184, 217, 218, 219, 237, 238, 239, 240 e 255 dello stato medesimo.

(Approvato).

Art. 3.

Sui residui disponibili al 30 giugno 1891 dei capitoli concernenti:

la manutenzione e riparazione dei porti e la escavazione ordinaria dei porti;

e la manutenzione ed illuminazione dei fari e fanali, potranno imputarsi spese di competenza proprie dell'esercizio 1891-92 pei lavori.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la spesa straordinaria di lire 500,000 da iscriversi al capitolo n. 65 « Prosecuzione della via dello Statuto e della via Cavour fino a piazza Venezia » e la spesa straordinaria di L. 1,000,000 da iscriversi al capitolo n. 66: « Costruzione del ponte Umberto I e di altro ponte sul Tevere in Roma e dei relativi accessi » a pagamento degli impegni già definitivamente presi ed in corso per le dette opere.

Il Governo del Re non prenderà per queste opere alcun nuovo impegno senza l'approvazione di uno speciale disegno di legge da presentarsi cogli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1892-93.

(Approvato).

Art. 5.

Sotto l'alta vigilanza della Commissione governativa istituita col R. decreto del 30 marzo 1884, l'ufficio tecnico-amministrativo, di cui all'articolo 12 della legge 20 luglio 1890 precitata, provvederà alla esecuzione delle opere relative al Policlinico, con le norme stabilite dal regolamento approvato per R. decreto del 4 gennaio 1891, n. 1.

(Approvato).

Art. 6.

Sono approvate le riduzioni risultanti dall'annessa tabella B agli stanziamenti già stabiliti pel 1891-92 con leggi speciali.

Il Governo del Re, insieme cogli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1892-93, presenterà uno speciale disegno di legge per la ripartizione dei fondi assegnati ad opere pubbliche straordinarie dalle leggi in vigore, e per la reintegrazione delle somme indicate nella stessa tabella B.

(Approvato).

TABELLA B.

Riduzioni portate collo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1891-92 ad alcune assegnazioni straordinarie per opere pubbliche, stabilite per quello stesso esercizio con leggi speciali, da reintegrarsi nei bilanci dei venturi esercizi.

Data, numero e serie delle singole leggi	Natura della spesa autorizzata	Stanziamen- ti già stabiliti dalle relative leggi pel 1891-92	Riduzioni di cui all'articolo 6 del presente disegno di legge	Stanziamen- ti risultanti pel 1891-92	Riferimento ai capitoli del bilancio		
					del 1890-91	del 1891-92	
						Numeri dei capitoli secondo il progetto del 18 dicembre 1890	Numeri dei capitoli secondo il presente progetto di legge
Riduzione nelle spese effettive.							
30 dicembre 1888, n. 5875.	Strade	1,980,205	1,000,000	980,205	81, 87, 92, 94, 103 e 108	76, 80, 85, 87, 91 e 95	85, 90, 95, 97, 106 e 110
30 agosto 1868, n. 4313 e 20 luglio 1890, n. 7009.	Sussidi ai comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie	3,162,500	2,200,000	962,500	168 a 174	148 a 154	170 a 177
23 luglio 1881, n. 333 (Serie 3 ^a).	Nuovi lavori idraulici nei corsi d'acqua di 1 ^a e 2 ^a categoria, tabella C della diconto legge.	1,500,000	450,000	1,050,000	175 a 178	155 e 156	178 e 179
15 aprile 1886, n. 3791 (Serie 3 ^a) e 2 luglio 1890, n. 6936 (Serie 3 ^a).	Lavori di sistemazione del Tevere urbano in Roma	5,000,000	2,143,000	2,857,000	181 a 183 e 253	159 a 161 e 233	182 a 184 e 249
23 luglio 1881, n. 333, 8 luglio 1888, n. 5534, e 30 dicembre 1888, n. 5879 (Serie 3 ^a).	Nuovi lavori di bonificazione n. 1 a 14 della tabella D della diconto legge 23 luglio 1881 e modificazioni dell'altra legge 30 dicembre 1888	2,000,000	1,175,000	825,000	203 a 209 e 213 a 216	182 a 189 e 193 a 196	205 a 212 e 216 a 219
»	Sussidi e concorsi per bonifiche giusta il n. 15 della tabella D annessa alla legge 23 luglio 1881.	1,300,000	1,200,000	100,000			
23 luglio 1881, n. 333 (Serie 3 ^a).	Nuovi lavori portuali come dalla tabella E annessa alla diconto legge: Al n. 1 - Porto di Ancona - Lavori straordinari per la sistemazione del porto	350,000	350,000	»	217 e 240 a 243	197 e 221 a 224	220 e 237 a 240
	Al n. 19 - Altre opere portuali, scavi eccezionali e costruzioni di nuovi fari e segnali	1,150,000	1,150,000	»	223 e 240 a 243	200 e 221 a 224	223 e 237 a 240
1 ^o agosto 1887, n. 4838 (Serie 3 ^a).	Porto di Venezia - Sistemazione del porto di Lido	650,000	650,000	»	222 e 240 a 243	199 e 221 a 224	222 e 237 a 240
14 luglio 1889, n. 6280 (Serie 3 ^a).	Esecuzione delle nuove opere marittime e lacuali	1,789,500	986,850	802,650	230 a 239 e 240 a 243	201 a 211 e 221 a 224	224 a 231 e 237 a 240
TOTALE delle riduzioni nelle spese effettive			11,304,850				
Riduzione nelle spese per costruzioni ferroviarie.							
20 luglio 1888, n. 5550. Tabella A.	Costruzioni di strade ferrate	65,000,000	16,799,535	48,200,465	264, 265, 267, 274, 275, 277, 280 e 284	244, 245, 247, 254, 255, 259, 262 e 266	260, 261, 263, 270, 271, 275, 278 e 282
20 luglio 1888, n. 5550, art. 7.	Id.	1,675,000	1,675,000	»	289	271	287
TOTALE delle riduzioni nelle spese per costruzioni ferroviarie			18,474,535				

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo sesto col quale si approva la tabella di cui si è data lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo progetto di legge si voterà a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro di agricoltura e commercio.

CHIMIBRI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la: « Proroga della facoltà di emissione di biglietti di banca e disposizioni preliminari sul riordinamento della circolazione; » e prego il Senato di volerlo dichiarare d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo progetto di legge: il signor ministro ne ha chiesto l'urgenza, e se non vi sono osservazioni, s'intenderà accordata.

Dovendo anzi esser presa una deliberazione dal Senato su questo progetto di legge per il 30 giugno, proporrei che il Senato volesse compiacersi di riunirsi negli Uffici, oggi stesso dopo la seduta, poichè per quell'ora sarà già stampato e distribuito.

Pongo ai voti questa proposta; chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Discussione del progetto di legge: Modificazione alla legge sull'alienazione dei beni demaniali (N. 85).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Modificazione alla legge sull'alienazione dei beni demaniali.

Prego il senatore, segretario, Cencelli di darne lettura.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI ne dà lettura:

(V. Stampato, n. 85).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo a quello degli articoli.

Li rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a vendere a trattativa privata ai comuni, alle provincie e ad altri corpi morali legalmente costituiti i beni demaniali non necessari per servizi governativi, che siano richiesti ad uso di pubblico servizio od a scopi di comprovata utilità, e che non abbiano un valore superiore alle L. 50,000. È pure autorizzato, dentro gli stessi limiti di valore, a permutare beni demaniali coi comuni, con le provincie e con altri corpi morali legalmente costituiti.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a permutare, con privati, beni demaniali che non abbiano un valore superiore alle L. 25,000.

(Approvato).

Art. 3.

Le vendite e le permutate di cui agli articoli precedenti saranno fatte sulla base del prezzo di stima, sentito il Consiglio di Stato e, ove si tratti di beni ecclesiastici, anche la Commissione provinciale di sorveglianza, tanto sulla regolarità del progetto di contratto, quanto sulla convenienza amministrativa.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Pregherei l'Ufficio centrale a dirmi qual'è il vero motivo, per il quale quando si tratta della vendita o della permuta dei beni demaniali di cui agli articoli 1° e 2° del progetto, si voglia il parere del Consiglio di Stato. Io capisco benissimo come possa essere opportuno o necessario l'avviso del Consiglio di Stato quando il Ministero fosse obbligato ad attenervisi; ma dal momento che si fa

facoltà al Ministero di conformarvisi, o di non conformarvisi, tanto vale lasciargli anche quella di richiederlo, o non richiederlo, secondo i casi che gli si presentino.....

PRESIDENTE. Permetta, signor senatore Cavallini.

Devo avvertire quei signori senatori che escono dall'aula che probabilmente converrà votare forse oggi stesso questo progetto di legge a scrutinio segreto per non accumulare troppe votazioni in un sol giorno.

Prosegua pure onorevole signor senatore Cavallini.

Senatore CAVALLINI.... Il Consiglio di Stato, salvo le attribuzioni giudiziarie conferite non ha guari alla quarta sessione, ha per missione di dare il suo parere al Ministero, tuttavolta che viene richiesto per i diversi rami dell'amministrazione, e parmi perciò superfluo di obbligare il Ministero a richiederlo quando si tratta di vendite di beni demaniali di un valore non superiore alle L. 50,000 o di permutate loro di un valore non superiore a L. 25,000.

Ammetterei l'obbligo al Ministero di richiedere l'avviso del Consiglio di Stato quando esso dovesse provvedere in modo conforme all'avviso stesso, perchè il voto di quell'eminente Corpo costituirebbe una vera ed efficace garanzia, ma non imponendogli tale obbligo, di provvedere cioè in modo conforme, poco o nulla affatto vale che lo si obblighi e richiederlo, se può non eseguirlo.

Il Consiglio di Stato è poi così gravato di lavoro, che non è proprio il caso di accrescerglielo senza necessità.

Il parere poi del Consiglio di Stato non può richiedersi che sulla utilità e sulla convenienza del contratto; e se esso è in grado di pronunciare sulla utilità o meno del contratto medesimo, non lo può essere parimente sulla convenienza, per la quale occorrono dati ed elementi secondo le diverse circostanze, e sulle quali meglio potrebbe interloquire l'ufficio dell'avvocato generale erariale.

Non faccio proposte di emendamenti, perchè ormai siamo condannati ad accettare tutti i progetti quali ci vengono dall'altro ramo del Parlamento, essendo queste le ultime sedute di questo scorcio di sessione, e mi limito ad au-

gurarmi che le mie osservazioni valgano per l'avvenire.

Senatore SANDONNINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SANDONNINI, *relatore*. Il motivo pel quale l'Ufficio centrale non ha proposta nessuna modificazione all'art. 3, nel senso specialmente enunciato dal senatore Cavallini, è stato perchè gli è parso che, trattandosi di dare al Governo un'autorizzazione speciale che deroga alla legge generale, la quale prescrive che la vendita dei beni demaniali deve esser fatta per incanto, non era fuori di proposito l'aggiungere un'altra qualunque garanzia, fra le quali la più opportuna era appunto quella di sentire il parere del Consiglio di Stato.

È verissimo che si sarebbe potuto anche pretermettere una siffatta condizione per le ragioni adottate dal senatore Cavallini, il quale giustamente osservava che lasciando facoltà al Ministero di procedere alla vendita anche quando il parere del Consiglio di Stato non riuscisse favorevole, tanto valeva dargli l'autorità assoluta di procedere a tali vendite, pur prescindendo dal sentire il parere del Consiglio di Stato.

Se non che la convenienza d'apporre siffatta condizione era manifesta per quanto ho detto, e l'Ufficio centrale non credeva opportuno di proporre alcuna variazione ai termini in cui fu redatto l'art. 3, anche per il motivo che questo avrebbe portato la necessità di ritornare la legge all'altro ramo del Parlamento, e non si sarebbe quindi potuto ottenere l'approvazione sollecitata della legge, e da lungo desiderata per migliorare il ramo di servizio cui si riferisce.

Nelle attuali condizioni in cui ci troviamo non è sembrato opportuno accogliere modificazioni che non fossero strettamente reclamate e che avrebbero pregiudicato a quella sollecitudine colla quale si desidera che la legge stessa sia approvata.

Per questi motivi l'Ufficio centrale non crede che si debba accogliere alcuna proposta che abbia per iscopo di modificare l'anzidetto articolo. Se l'opportunità di non introdurre alcuna modificazione alla legge che si discute non fosse riescita evidente, l'Ufficio centrale avrebbe potuto piuttosto addentrarsi nella questione che fu sollevata e discussa nell'altro ramo del Par-

lamento intorno al punto se il parere del Consiglio di Stato dovesse essere necessariamente favorevole, e se in caso contrario dovesse essere interdetto al Ministero di procedere alle vendite ed alle permutate dei beni demaniali.

Ma su questo punto l'Ufficio centrale unanimemente si trovò d'accordo che si dovessero accogliere i motivi i quali consigliarono all'altro ramo del Parlamento di non accettare l'emendamento che era stato presentato in proposito, e quindi esso ha creduto che anche su tale punto e per i motivi che nella relazione sono stati brevemente riassunti, non fosse nemmeno opportuno davanti al Senato il venire a proporre una modificazione all'art. 3 di questa legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Cavallini.

Senatore CAVALLINI. Le dichiarazioni dell'onorevole relatore sono così pienamente conformi alle osservazioni che io aveva avuto l'onore di esporre, ed egli è così d'accordo con me, che io non posso a meno di dichiararmi del tutto soddisfatto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 3.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re è anche autorizzato a vendere a trattativa privata i beni demaniali che non abbiano un valore superiore alle L. 1000. Se vi siano più concorrenti all'acquisto, si procederà alla vendita a licitazione privata.

(Approvato).

Art. 5.

Non sarà obbligatoria la ripetizione degli incanti prescritta nell'art. 4 della legge 21 agosto 1862, n. 793, pei beni rimasti invenduti alla prima prova; ma in questo caso, nel contratto a trattativa privata, non potranno variare, se non a tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il limite di prezzo che erano stabiliti nello incanto.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo presenterà in ogni anno in allegato al conto consuntivo una relazione sui beni demaniali venduti o permutati a termini della presente legge.

(Approvato).

Questo progetto di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Provvedimenti riguardanti i magazzini e le rivendite di generi di privativa » (N. 84).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Provvedimenti riguardanti i magazzini e le rivendite di generi di privativa.

Prego il signor senatore segretario Corsi a dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

Articolo unico.

All'articolo 20 della legge 15 giugno 1865, n. 2397, è sostituito il seguente:

§ 1. La vendita dei sali e dei tabacchi deve essere fatta dai magazzini di deposito agli spacci all'ingrosso; dagli spacci all'ingrosso ai rivenditori autorizzati dal Governo e dai rivenditori al pubblico.

È vietato agli spacci all'ingrosso di vendere sali e tabacchi direttamente al pubblico, tranne nei casi determinati dal Ministero delle finanze.

§ 2. Gli spacci all'ingrosso sono istituiti per decreto reale.

§ 3. Finchè gli attuali magazzinieri di vendita non saranno interamente sostituiti dagli spacciatori all'ingrosso, gli spacci all'ingrosso potranno per ragioni di servizio o per misura disciplinare, essere conferiti per trasferimento a magazzinieri di vendita, con che però non sia migliorata la loro posizione d'impiego.

Sopra tre magazzini che diventano vacanti per morte, collocamento a riposo, dispensa da servizio, destituzione, dimissione volontaria o passaggio ad altro impiego del titolare, due saranno convertiti in spacci all'ingrosso, ed il terzo sarà conferito per concorso, con le norme

fissate dal regolamento, ai magazzinieri ancora in servizio.

Il magazzino che diventerà disponibile per conseguenza di questa promozione, sarà anch'esso convertito in spaccio all'ingrosso.

Il magazziniere di vendita, quando è trasferito o promosso, riceve, come impiegato dello Stato, a titolo di stipendio, un aggio proporzionale al valore dei generi che acquista presso il magazzino di deposito.

L'aggio a titolo di stipendio sul valore complessivo annuale dei sali e dei tabacchi provveduti è commisurato nella ragione di

1 per cento sulle prime	L.	200,000
$\frac{1}{2}$ » dalle L.	200,000 alle »	400,000
$\frac{1}{4}$ » » »	400,000 » »	800,000
$\frac{1}{8}$ » » »	800,000 » »	1,600,000
$\frac{1}{12}$ » » »	1,600,000 » »	2,800,000
$\frac{1}{20}$ » »	sulle somme maggiori.	

L'aggio annuale non potrà mai essere inferiore a L. 2000.

§ 4. Gli attuali magazzinieri continueranno a percepire l'aggio nella misura che sarà in vigore alla promulgazione della presente legge, finchè rimarranno nel posto che occupano. Quest'aggio potrà essere variato dal Ministero delle finanze quando risultasse troppo elevato o troppo tenue in relazione al valore dello smercio annuale.

§ 5. Gli spacci all'ingrosso si conferiscono per appalto sotto l'osservanza della legge sulla contabilità generale dello Stato.

§ 6. Le rivendite dei generi di privativa, che danno un reddito annuo lordo maggiore di L. 800 sullo smercio de' tabacchi sono conferite per appalto, secondo le norme della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Le altre sono concesse gratuitamente per concorso preferibilmente alle persone classificate nel seguente ordine di graduatoria, che provino di averne bisogno:

a) Ai sottufficiali ed alle guardie di finanza, ai militari ed agli impiegati governativi resi inabili a servire ulteriormente per ferite od infermità contratte per causa diretta e necessaria del servizio, perciò ammessi al godimento della pensione, alle loro vedove ed ai loro orfani e figlie maggiorenni nubili, se il marito od il padre morì per cause dirette e necessarie del servizio.

b) Ai sottufficiali ed alle guardie di finanza, ai militari ed agli impiegati governativi collocati a riposo se sprovvisti di pensione, o questa non ecceda L. 1000 all'anno; alle vedove, agli orfani ed alle figlie maggiorenni nubili dei suddetti individui morti in attività di servizio, o collocati a riposo, semprechè il matrimonio sia stato contratto prima che il marito o il padre cessasse dal servizio. Le vedove, gli orfani, le figlie maggiorenni nubili dei sottufficiali e delle guardie di finanza, nonchè dei militari di bassa forza morti in attività di servizio, sono classificati in questa categoria solo quando il servizio prestato dal marito o padre avrebbe a questo dato diritto a collocamento a riposo.

c) A coloro che si siano resi benemeriti per servizi prestati alla patria: alle vedove, agli orfani ed alle figlie maggiorenni nubili di essi.

d) Ai sottufficiali ed alle guardie di finanza ed agli altri militari di bassa forza, non contemplati alle lettere *a*, e *b*, che abbiano prestato sotto le armi un servizio non minore di 12 anni: alle vedove, agli orfani ed alle figlie maggiorenni nubili di tali individui defunti.

e) Alle vedove, agli orfani ed alle figlie maggiorenni nubili dei rivenditori defunti.

Nel conferimento delle rivendite agli individui classificati alle lettere *a*, *b*, e *d*, è accordata la preferenza ai sottufficiali, alle guardie di finanza, alle vedove, agli orfani ed alle figlie maggiorenni nubili di essi.

§ 7. Le rivendite che danno un reddito annuo lordo inferiore alle L. 400 sullo smercio dei tabacchi sono conferite dall'intendenza di finanza, udito il parere della Giunta municipale del luogo ove la rivendita è situata, alle persone residenti nella provincia cui appartiene il comune, ferma la classificazione stabilita dal precedente paragrafo 6; le altre con decreto dell'intendente di finanza su deliberazione di apposita Commissione provinciale costituita dall'intendente di finanza, che la presiede, da un consigliere di prefettura designato dal prefetto ad ogni biennio e da un consigliere provinciale eletto dal Consiglio provinciale parimenti ad ogni biennio.

Contro il conferimento delle rivendite per concessione è ammesso il ricorso al Ministero, il quale pronuncia il provvedimento definitivo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore RIBERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore RIBERI. Io non intendo di fare alcuna proposta; mi limito a chiedere all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale e all'onorevole ministro delle finanze uno schiarimento, che mi pare necessario onde togliere un dubbio circa l'interpretazione del paragrafo settimo della legge.

Le rivendite che danno un reddito annuo lordo inferiore a L. 400 sullo smercio dei tabacchi, sono, secondo questo paragrafo, conferite dalle intendenze di finanza soltanto alle persone *residenti nella provincia* cui appartiene il comune dove la rivendita è situata.

Ora io domando: le rivendite che danno un reddito annuo superiore alle L. 400, inferiore però alle L. 800, e che sono pur gratuitamente concesse con decreto dell'intendenza di finanza su deliberazione di apposita Commissione provinciale, debbono essere conferite unicamente alle persone *residenti* nella provincia dove la rivendita è situata, ovvero possono essere concesse anche alle persone *residenti* nelle altre provincie del Regno?

Il conferimento, a mio avviso, non dovrebbe farsi dall'intendenza, ma da una Commissione centrale a cui sarebbero dirette le domande di tutti coloro i quali credono di aver diritto ad una concessione in qualunque provincia essi risiedano.

Infatti le rivendite dovendo farsi gratuitamente *secondo la classificazione* stabilita dal precedente paragrafo 6, lo scopo della legge si potrebbe conseguire soltanto se una Commissione centrale è posta in grado di apprezzare i titoli di benemerenzza e di preferenza fra tutti i concorrenti. Ove invece siano le rivendite conferite dalla intendenza, accadrà soventi volte che una rivendita di un reddito lordo, ad esempio di L. 800, sia concessa ad una persona che, secondo la classificazione del paragrafo 6°, non avrebbe diritto che ad una rivendita di reddito molto minore.

Ma poichè il disegno di legge che discutiamo ha stabilito che il conferimento si faccia dall'intendenza, ritengo che sarebbe meglio che le rivendite fossero conferite soltanto alle persone *residenti* nella provincia; e se l'onorevole

ministro crede invece che si possano conferire anche a persone residenti *fuori* provincia, mi permetto fargli una raccomandazione. Se non m'inganno, sono 69 le intendenze di finanza del Regno. Ora le domande debbono essere estese su carta da bollo e corredate da documenti.

Siccome può facilmente accadere che i concorsi contemporaneamente siano aperti nelle diverse provincie, dovrebbero le persone che possono avere diritto alla concessione delle rivendite, presentare altrettante domande quanti sono i concorsi, e dovrebbero correderle di altrettanti documenti che dovrebbero forse essere autenticati; ciò che porterebbe una spesa notevole.

Io avrei desiderato che questo paragrafo settimo fosse soppresso, e avesse formato oggetto di una disposizione regolamentare.

Nel disegno di legge concernente le modificazioni al lotto vedo difatti che vien determinato che detti banchi debbono essere conferiti alle persone benemerite secondo un dato ordine graduatorio, ma nulla si dice in ordine al modo del conferimento, ciò che val quanto dire che si ritenne essere materia questa riserbata al regolamento. Ma, lo ripeto, io non fo proposte; spero che l'onor. ministro e l'onor. relatore mi daranno il chiesto schiarimento che servirà di autorevole interpretazione; e che se verrà dichiarato che le rivendite di reddito maggiore delle L. 400 si debbono conferire anche ai « non residenti » nelle provincie, l'onorevole ministro si convincerà che è indispensabile, onde questi conferimenti siano fatti con equità, onde tutte le persone indicate nel paragrafo sesto possano presentare le loro domande, è necessario che venga facilitata, se così mi è lecito dire, la « pratica », o facendo comunicare a tutte le intendenze la domanda e i documenti che vengono presentati ad una di esse, o in quell'altro modo che il ministro crederà più opportuno e conveniente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro delle finanze.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. È veramente uno schiarimento importante quello richiesto dal senatore Riberi, poichè il paragrafo che tratta della questione che egli ha sollevato, non è molto esplicito, sembrando limitare alle rivendite inferiori alle 400 lire, il conferimento alle persone che appartengono alla provincia; ma siccome la

seconda parte di quel paragrafo attribuisce appunto ad una Commissione provinciale il conferimento delle rivendite dalle 400 alle 800 lire, ed il conferimento è fatto con decreto dell'Intendenza di finanza, cioè dell'autorità finanziaria della provincia, così parmi, senza ulteriori schiarimenti, risulti che la stessa condizione si verifichi anche per le rivendite da 400 ad 800 lire.

Diverso invece è il caso della legge sui banchi di lotto, il conferimento dei quali è deferito ad una Commissione centrale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Riberi.

Senatore RIBERI. Sono lieto della dichiarazione che si compiace di fare il signor ministro delle finanze.

Rimane quindi stabilito che tutte le rivendite che si concedono gratuitamente, saranno conferite solamente alle persone, residenti nella provincia, alla quale appartiene il comune ove la rivendita è situata. Occorre che l'autorevole interpretazione del ministro sia fatta conoscere alle intendenze di finanza.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. L'opportuna domanda fatta dal senatore Riberi, ha procurato una dichiarazione del ministro che deve del tutto rassicurarlo.

L'Ufficio centrale non aveva fatto alcuna osservazione in proposito; appunto perchè gli pareva che dall'insieme del paragrafo risultasse ciò che ha lucidamente esposto il signor ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, la discussione è chiusa.

Questo disegno di legge constando di un solo articolo, si voterà a scrutinio segreto nella seduta prossima.

Discussione del progetto di legge: Modificazione delle disposizioni vigenti sul lotto pubblico (N. 86).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Modificazione delle disposizioni vigenti sul lotto pubblico.

Prego il senatore, segretario, Corsi Luigi, di darne lettura.

Il senatore, *segretario*, CORSI legge.
(V. stampato, n. 86).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore SERAFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SERAFINI. Le disposizioni atte a semplificare la riscossione delle vincite al lotto credo siano molto opportune, e probabilmente porteranno, come desidero, il risultato economico vantaggioso, che spera il signor ministro delle finanze. Ma su questo benedetto giuoco vorrei togliermi dal capo qualche dubbio di carattere morale.

Il giuoco del lotto è basato sul calcolo delle probabilità; quindi l'utile dell'erario pesa sopra la differenza tra il premio che dà e quello che dovrebbe dare, se s'intendesse di far pari.

Nella relazione presentata dal signor ministro delle finanze all'altro ramo del Parlamento, alle pagine 2 e 3, vi sono dei prospetti, dove è interessante vedere l'ammontare triennale delle giuocate e delle vincite sulle diverse giuocate, e nell'ultima colonna l'utile netto ragguagliato a 100 d'introito.

Per vedere se siano in regola quei rapporti al 100 bisogna confrontarli col grado di probabilità; e a dire il vero non tutte a mio credere vanno bene; e ciò che sorprende si è che in alcuni l'utile per l'erario è più forte di quello che porta il grado di probabilità.

Prendiamo l'estratto semplice. Il grado di probabilità è come 1 a 18. E siccome si dà 12 volte e mezzo la posta, equivalente al 64 per cento, e quindi l'utile dell'erario dovrebbe essere del 36 per cento.

Invece trovo il 46, e dirò tanto meglio, è un maggiore introito per il Governo.

Ma trattandosi di un numero grandissimo di giuocate, dovrebbe questa specie di anomalia avere la sua spiegazione.

Ad ogni modo, ripeto, l'erario ci guadagna, e quindi non è il caso di sollevare dubbi sulla onestà di chicchessia. Veniamo ora però all'estratto dichiarato.

Con l'estratto dichiarato è più difficile il vincere che con quello semplice, ha una difficoltà quintupla ed il grado di probabilità è come 1 a 90; e poichè il premio è di 62 volte e mezzo la posta, cioè quintuplo di quello per l'estratto

semplice viene ad essere così lo stesso premio, e quindi lo stesso utile dovrebbe avere l'erario, vale a dire il 36 per cento.

Ma no, signori, invece si verifica un utile del 26 per cento soltanto con una perdita per l'erario, del 10 per cento circa, ciò che fa anche una somma ragguardevole.

Ma dove va questa somma? Non potrebbe nascere il dubbio che tutto l'utile non sia versato nelle casse dello Stato?

Io non ho mezzi di fare indagini. Cito fatti. Sta al signor ministro l'indagare!

Andiamo all'ambo.

In questa giuocata il vincitore ha 300 volte la posta. Sopra una probabilità da 1 a 490 ha quindi un vantaggio del 75 per cento sul grado di probabilità, e quindi l'utile per l'erario dovrebbe essere del 25 per cento; invece esso essendo del 29, anche qui dirò tanto meglio per l'erario.

Relativamente al terno e alla quaterna l'utile per l'erario combina presso a poco colla previsione desunta dal calcolo delle probabilità, ciò che del resto deve essere regolarmente!

Ora osservando il premio in confronto alla probabilità, si verifica che di mano in mano che le giuocate sono più grosse da estratto semplice al quaterno, l'erario, ad eccezione per l'ambo, ha un utile maggiore.

Sembrerebbe giusto che dovesse per tutte le giuocate vinte dare lo stesso premio percentuale in confronto al grado di probabilità.

Temo di non essermi espresso abbastanza chiaramente. Ad ogni modo ho fiducia che il signor ministro abbia compreso quanto ho esposto. Ad esso chiedo pertanto spiegazione intorno al meno di premio che hanno avuto i giuocatori del numeretto semplice.

Chiedo pure ciò che più interessa, dove sia andato il meno versato all'erario dell'estratto determinato, e se ciò possa dar luogo a congetture sfavorevoli!

Io so del resto quali cautele adopera la direzione del lotto perchè non succedano inconvenienti, ma so pure che di quando in quando se ne verificano, ed è perciò che prego il signor ministro delle finanze a fare delle indagini per riconoscere se inconvenienti vi siano.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Io non crederei conveniente di entrare nelle calcolazioni originarie che hanno dato luogo alla tariffa finora in vigore per il giuoco del lotto, nè mi pare che io dovrei adesso entrare a spiegare in quale maniera l'utile netto dell'Erario non risulti sempre quale si dovrebbe dedurre dalle formole matematiche del calcolo delle probabilità.

Ma voglio far osservare all'onor. Serafini che la probabilità riposa sopra i grandi numeri, e che può benissimo avvenire che facendo i calcoli su di un periodo di tempo ristretto e su numeri relativamente piccoli, i risultati del giuoco non sieno conformi ai risultati della teoria matematica delle probabilità.

È una questione che è stata sollevata parecchie volte nel campo scientifico, mostrando quanto possono essere fallaci i calcoli di probabilità che si riferiscono a piccoli numeri.

E che questo sia riferibile al caso in questione, mi pare di dedurlo dalle stesse cifre che qui abbiamo sotto gli occhi.

Noi qui abbiamo un risultato di tre anni solamente, dunque un breve periodo che non si può dire che risponda alla legge dei grandi numeri e dei grandi periodi.

E vedo che dove l'onor. Serafini ha trovato le divergenze maggiori, è precisamente dove i numeri rappresentanti le somme riscosse sono più piccoli.

Così è nell'estratto semplice e nell'estratto determinato che, secondo l'onorevole Serafini, si verifica una differenza sensibile fra il risultato della teoria e quello della pratica; mentre invece molto prossime ai risultati teorici sono le percentuali del terzo e quarto caso, cioè dell'ambo e del terno.

Orbene, le prime due percentuali si riferiscono l'una a 1,729,000, l'altra a 3,428,000 lire, mentre le percentuali più prossime alla cifra matematica che dovrebbe rappresentarle corrispondono, l'una, per l'ambo, a 38,490,000, l'altra a 28,679,000 lire pel terno.

Questo posso dire, senza pretendere di entrare nel cuore dell'argomento, che potrebbe portare questa risposta molto in lungo. A me non sembra riscontrare quell'anomalia che l'onorevole Serafini ha creduto di additare, specialmente tenuto conto della brevità del periodo e della

piccolezza relativa dei numeri sui quali noi trattiamo.

L'onorevole Serafini ha tratto da questa considerazione il dubbio, se per avventura non ci sia qualche perdita illegale, qualche sottrazione che tenda a diminuire il risultato del giuoco. Io non potrei asseverare che sottrazioni non ve ne sieno; posso però dire che il controllo si fa più preciso e più accurato che è possibile; che le stesse osservazioni dell'onorevole Serafini potrebbero anche additare dei riscontri ai quali non saprei dire ora se si sia mai pensato. Però torno a ripetere: tutte queste conclusioni che dovremmo dedurre dal raffronto che ha fatto l'onorevole Serafini, non potremmo legittimamente farle altrimenti che prendendo a considerare un lunghissimo periodo e quindi i più grandi numeri che alla Amministrazione della finanza sia dato di esaminare in merito alle vincite del lotto.

Del resto, sempre per restare in questo campo delle probabilità e del rapporto fra il premio e la posta, bisogna anche osservare che il Governo indice il giuoco e lo mantiene (pur troppo lo mantiene, malgrado sia una istituzione deplorevole e detestabile) per le necessità dell'erario. Egli fa una specie di contratto aperto coi giuocatori e dice loro: Io vi prometto di darvi tante volte la posta quando giuocate una determinata specie di giuoco. Mantenendo la sua promessa, il contratto è soddisfatto. Il giuocatore può o no concorrere al giuoco; dunque non mi pare che si possa qui parlare di un diritto a un premio basato sulla probabilità matematica: è un contratto chiaro, fatto alla luce del sole; chi ci sta ci sta, e chi non ci sta, è padrone di non giuocare.

Ecco il senso nel quale io intendo la questione, ed è perciò che mi son creduto in diritto, approfittando del consolidamento della tassa di ricchezza mobile, di arrotondare le cifre, in guisa che ne venisse un utile all'erario: utile il quale, fra parentesi, e qui mi rivolgo al relatore, senatore Castagnola, credo che possa stare nei limiti della somma che ho avuto l'onore d'indicare.

Non si tratta, come quando fu applicata la tassa di ricchezza mobile, di un ribasso ad un tratto del 13 20 per cento sulle vincite; si tratta di piccole riduzioni poco sensibili, che non

avranno conseguenza apprezzabile sulle somme giuocate.

Il senatore Castagnola sembra credere che io m'attenda un maggior concorso di giuocatori dalla diminuzione dei premi. Io mi attendo lo stesso concorso, e l'utile che io spero di ricavare da questa innovazione, l'aspetto da quel 2, 3, 4 per cento di differenza fra la promessa della tariffa attuale e la promessa della nuova tariffa.

Senatore CASTAGNOLA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CASTAGNOLA. Ho chiesto la parola per rispondere all'ultima osservazione del signor ministro.

L'Ufficio centrale non si oppone alla nuova misura colla quale saranno retribuite le vincite; esprime unicamente il dubbio che si possa avere quel beneficio che il ministro si lusinga di avere, perchè è d'uopo ritenere questa circostanza. Il ministro stesso dice: Quando avete applicata la tassa di ricchezza mobile sul giuoco del lotto, vi fu una diminuzione; nel 1870 le giuocate che salivano a 60,000,000 diminuirono. Dunque bisogna togliere questa tassa.

Siamo d'accordo che, togliendo la tassa e aumentando il premio, maggiore sarà il numero dei giuocatori; ma frattanto il signor ministro, cogliendo questa occasione, non toglie veramente la tassa di ricchezza mobile, ma la consolida.

Infatti mentre prima si toglieva, ad esempio, dalle vincite il 4 75 per 100 adesso toglie il 5 per 100; in sostanza di più, perchè si dice: arrotondiamo le cifre.

Forse questo di più non è una somma tale che disgusti il giuocatore, ma ad ogni modo resta il fatto che col nuovo sistema che inauguriamo si viene a togliere di più.

E mentre si premette che l'aver diminuito il premio, ha diminuito il numero dei giuocatori; non so vedere come diminuendo ancora qualche cosa si possa sperare un aumento della tassa.

L'Ufficio centrale ha creduto conveniente di esporre questo suo dubbio; ma non si oppone all'esperimento che vuol fare il ministro delle finanze ed anzi si augura che le sue previsioni possano verificarsi. Ma dubita molto che almeno in questo primo tempo si possa avere l'aumento

di 1,200,000 lire che il ministro si lusinga di avere. Forse si avrà in seguito, perchè tutte quante le imposte con l'andar del tempo rendono sempre qualche cosa di più e perchè forse la triste abitudine di tentare la sorte al giuoco del lotto, anzichè diminuire andrà aumentando; ma non crede l'Ufficio centrale che l'aumento del premio possa portare direttamente questi vantaggi.

Giacchè ho la parola darò una risposta al senatore Serafini.

Egli diceva che la proporzione del guadagno e della perdita dovrebbe essere sempre uguale per tutte le combinazioni delle giuocate. Naturalmente si applica sempre lo stesso sistema per tutte le combinazioni; vi è sempre la stessa proporzione di vantaggio a favore dello Stato. Quindi per tutte le combinazioni il beneficio dello Stato dovrebbe sempre essere ragguagliato alla stessa stregua, per esempio, del terzo. Ma invece così non vanno le cose. Per talune combinazioni il lucro dello Stato oltrepassa la metà, per talune altre discende sotto il quarto.

Come avviene? Ci sarebbe forse di mezzo la malizia umana, la quale sottrae una parte a questo cespite reso necessario pel nostro pubblico erario?

Io credo di poter osservare a mia volta come già l'ha fatto il signor ministro, che quando si fanno dei calcoli ristretti a pochi anni, vi possono essere di queste disuguaglianze, che forse sparirebbero se si prendesse una media sopra un periodo molto più lungo di 15, 20, 25 o 30 anni.

Egli è ben naturale che tante volte avvengano queste sproporzioni.

Vi sono dei momenti in cui delle città intiere sono invase dal delirio; disgraziatamente a Napoli, quando ebbe luogo l'esecuzione di un povero soldato, tutta la città giuocava un terno cavato dalla cabala di quella ferale circostanza e lo giuocava con furore tale che credo che persino dall'Amministrazione del lotto si dovette proibire di ricevere quelle giuocate nella città di Napoli.

Si ricorreva allora al telegrafo per far la giocata nei luoghi vicini; e dicesi che anche per telegrammi lo Stato incassò una somma non ispregevole.

Quando avvenne qui in Roma il disastro della

polveriera, la stessa capitale diede questo esempio.

Dunque si giuoca, per esempio il terno e si fanno giuocate sopra una somma straordinaria. Naturalmente rimangono per lo più delusi questi giuocatori, e allora voi vedete che facendo il calcolo sopra il terno che è stato giuocato, vedrete che c'è un beneficio maggiore per lo Stato di quello che si verifica, per esempio, sull'ambo. E perchè? Perchè si sono incassati 5, 6, 7 milioni per il terno, e il terno sperato dalla moltitudine non è stato estratto; in quel caso il beneficio è molto maggiore per lo Stato di quello che presentino le altre combinazioni. Invece se, disgraziatamente per la finanza, i numeri auspicati fossero vittoriosi, il calcolo sarebbe stato ben diverso, forse lo Stato, invece di avere un lucro, potrebbe soffrire una perdita.

Ciò dimostra, come ci ha assai bene detto l'onorevole ministro delle finanze, che quando gli studi si fanno in un periodo ristretto, non si possa aver quella uguaglianza di prodotto che ben diceva il senatore Serafini, astrattamente parlando si dovrebbe avere per tutte quante le giuocate, perchè si parte sempre da un concetto, la probabilità di guadagno è sempre nella stessa proporzione. Per cui parmi che l'onorevole collega possa tranquillarsi, e credere che questo cespite non è diminuito per la malizia umana. È una triste necessità quella che ci costringe a far sì, che il medesimo debba essere produttivo per la finanza, ma non si può credere che su questo non buono cespite delle finanze s'innesti un reato quale sarebbe quello di cui teme l'onor. Serafini.

Senatore SERAFINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore SERAFINI. Sono ben lieto che il signor ministro ed il relatore siano soddisfatti dell'andamento delle cose. Beati i contenti! In quanto a me, ho segnalato alcune mie osservazioni e francamente dico che mi danno sospetto!

A dire il vero, non divido il parere del signor ministro, cioè che il numero delle giuocate trattandosi di tre anni sia piccolo per fare dei raffronti di probabilità. Ad ogni modo quando l'utile per l'erario riesce inferiore al calcolo, il fatto in sè merita attenzione; del resto è nell'interesse dell'erario che io ho parlato. Faccia il signor ministro il conto che crede delle mie osservazioni.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1891

Lo ringrazio poi del modo cortese col quale si è compiaciuto rispondermi.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Prego l'onorevole senatore Serafini di osservare, che io dissi che le considerazioni sue erano molto importanti; che io non credeva allarmarmi troppo dei risultati ai quali egli è stato condotto, perchè parevami che non fossero abbastanza grandi i numeri ai quali si estendevano le sue considerazioni; ma che facevo tesoro di ciò che egli avea detto e che mi riservavo, appunto nello scopo cui egli ha manifestamente alluso, di fare dei confronti su periodi molto più lunghi per vedere se alle volte ne risultasse un insegnamento utile per prevenire delle eventuali frodi, che mi auguro non siano state mai eseguite.

L'onor. senatore Castagnola ha citato un felicissimo esempio per venire in appoggio alla mia tesi, perchè quando si pensa che in un triennio possono capitare due, tre volte quei casi di effervescenza, di smania ch'egli ha citato; questi casi bastano a cambiare completamente i risultati dell'operazione.

Imperocchè se due, tre, quattro, cinque milioni si giuocano sopra una sorte, e questa riesce favorevole o contraria al Governo, tutto questo scambussola completamente il risultato dell'anno; ed anche per un triennio si potrebbe dire la stessa cosa.

Ecco perchè io opponeva alle osservazioni dell'onor. senatore Serafini la questione dei grandi numeri, e diceva, che i numeri non sono grandi abbastanza.

Ma, ripeto, io mi riservo di tener conto delle considerazioni svolte dall'onor. senatore Serafini, e di interrogare i grandi numeri per vedere che risposta mi possono dare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È soppressa la ritenuta della imposta di ricchezza mobile sulle vincite del lotto, di cui alla legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato N.

(Approvato).

Art. 2.

La tariffa del giuoco del lotto è modificata come segue:

SORTI DEL GIUOCO	Posta minima per ogni combinazione	Premio per ogni combinazione
Estratto semplice. .	L. C. 0,08	Dieci volte e mezzo la posta.
Id. determinato	0,08	Cinquantadue volte e mezzo la posta.
Ambo	0,02	Duecentocinquanta volte la posta.
Terno	0,02	Quattromila duecentocinquanta volte la posta.
Quaterno	0,04	Sessantamila volte la posta.

(Approvato).

Art. 3.

I ricevitori del lotto sono retribuiti con un aggio graduale sulle somme annualmente riscosse determinate nella misura seguente:

Sulle prime L. 10,000, 11 per cento;
 Da L. 10,001 a L. 20,000, 10 per cento;
 Da L. 20,001 a L. 30,000, 9 per cento;
 Da L. 30,001 a L. 40,000, 6 per cento;
 Da L. 40,001 a L. 50,000, 5 per cento;
 Da L. 50,001 a L. 100,000, 4 per cento;
 Oltre L. 100,000, 3 1/2 per cento.

Nulla è innovato alla misura dell'aggio per gl'impiegati o i pensionati dello Stato, i quali avendo rinunciato allo stipendio od alla pensione loro spettante, tengono ora un banco di lotto.

(Approvato).

Art. 4.

I banchi del lotto si distinguono, riguardo al loro conferimento, in due categorie:

Alla prima appartengono i banchi con aggio lordo maggiore di lire duemila annue;

Alla seconda i banchi con aggio lordo non maggiore di annue lire duemila.

I banchi appartenenti alla prima categoria, saranno conferiti mediante concorso per titoli:

a) per cinque dodicesimi ai ricevitori del lotto;

b) per un dodicesimo agli impiegati dello Stato, usciti dal servizio per infermità o per età avanzata non aventi diritto a pensione vitalizia;

c) per cinque dodicesimi alle vedove d'impiegati e ai loro orfani non aventi diritto a pensione;

d) per un dodicesimo a coloro che si sieno resi benemeriti per i servizi prestati alla patria e alle loro vedove ed orfani.

Dopo un decennio a partire dalla data dell'applicazione della presente legge, il dodicesimo indicato alla lettera d) andrà a favore della classe menzionata alla lettera c)

I banchi della seconda categoria, ossia quelli con aggio lordo non maggiore ad annue lire duemila, saranno conferiti ai reggenti e commessi del lotto.

(Approvato).

Art. 5.

L'art. 1 del regio decreto 21 novembre 1880, n. 5744 (serie 2^a), è modificato come segue:

In eccezione alla generale proibizione delle pubbliche lotterie potranno essere permesse dal prefetto della provincia:

1. Le vendite pubbliche di biglietti per concorrere mediante estrazione a sorte alla vincita di premi, consistenti in oggetti mobili di valore non dichiarato, esclusi il danaro, i valori bancari, i titoli e le cedole di prestiti, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe purchè siano promosse e dirette da Corpi morali, e purchè il prodotto di dette vendite sia esclusivamente destinato a scopo di beneficenza o di incoraggiamento di belle arti.

2. Le tombole promosse e dirette da Corpi morali, purchè il prodotto netto di esse sia destinato a scopo di beneficenza o d'incoraggiamento di belle arti e purchè i premi non superino complessivamente il valore di tremila lire.

La vendita delle cartelle è lecita solamente nel comune in cui la tombola deve essere estratta e nei comuni limitrofi.

Le tombole sono soggette alla tassa del 20 per

cento sul prezzo delle cartelle vendute, depurato soltanto della tassa di bollo.

Non sono compresi nella proibizione della lotteria i prestiti a premio dei comuni e delle provincie autorizzati giusta la legge 19 giugno 1870, n. 5764.

L'art. 2 del regio decreto 21 novembre 1880, n. 5744 (serie 2^a), è soppresso.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLOMBO, *ministro delle finanze*. Ho chiesto la parola per confermare l'interpretazione che l'onor. relatore ha dato a questo articolo quinto.

Siccome egli ha messo innanzi un dubbio, così ho desiderato appunto di dire che l'interpretazione che l'onor. senatore Castagnola ha dato rappresenta precisamente l'intenzione del Governo nel redigere l'art. 5.

L'intenzione del Governo è stata questa: che sono proibite in generale le lotterie nazionali, e per conseguenza quelle che si facevano prima per decreto ministeriale, e che d'ora innanzi invece non si potranno concedere che per mezzo di legge speciale.

Restano eccettuate solamente le lotterie e le tombole provinciali, quelle cioè per le quali i valori dei premi sono sempre piccoli e non possono mettere in allarme l'erario; e siccome si tratta di scopi di beneficenza ed il Governo ha sempre una partecipazione del dieci per cento sull'importo dei biglietti, così si può senza alcun timore attribuire ai prefetti la facoltà di concedere queste lotterie.

Senatore CASTAGNOLA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CASTAGNOLA, *relatore*. L'Ufficio centrale è lieto di avere interpretato nettamente la intenzione del signor ministro proponente la legge.

Per cui rimane bene inteso che d'ora innanzi il potere centrale esecutivo non potrà più concedere nessuna lotteria così detta nazionale. Saranno soltanto permesse quelle piccole lotterie locali, la concessione delle quali spetta ai prefetti.

L'Ufficio centrale è lieto che il signor ministro abbia fatto tale dichiarazione della quale dichiara di prendere atto.

PRESIDENTE. Mi pare che sia incorso un errore di stampa in questo articolo e che si debba dire: « Non sono compresi nella proibizione delle lotterie, ecc. e non della lotteria.

COLOMBO, ministro delle finanze. Sì sì; deve dirsi delle lotterie.

PRESIDENTE. Sta bene.

Allora pongo ai voti l'articolo quinto con la correzione dell'errore di stampa di cui ho fatto cenno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge.

Rimane però in vigore il primo capoverso dell'art. 1° della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (serie 3°) allegato C.

(Approvato).

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, alle norme per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Discussione di 18 progetti di legge per approvazione di eccedenze d'impegni verificatasi sopra assegnazioni fissate con leggi speciali o con capitoli di bilanci della spesa di diversi ministeri. (N. da 88 a 105).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione di alcuni progetti di legge autorizzanti eccedenze di impegni, dei quali si darà successivamente lettura.

Progetto N. 88.

« Approvazione dell'eccedenza d'impegni di 20,703 97, verificatasi sull'assegnazione fissata dalla legge 2 luglio 1885, n. 3233, per la costruzione di un fabbricato nel porto di Genova, per l'imbarco e lo sbarco dei viaggiatori, e della diminuzione di stanziamento per somma

eguale sul capitolo n. 9 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1890-91. »

Prego il signor senatore segretario Corsi Luigi di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, CORSI LUIGI legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni accertata in L. 20,703 97, da inserirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1890-91, ad un nuovo capitolo col numero 49 bis e con la denominazione: « Saldo della eccedenza d'impegni verificatasi sull'assegnazione fissata dalla legge 2 luglio 1885, n. 3233, per la costruzione di un fabbricato nel porto di Genova per l'imbarco e lo sbarco di viaggiatori »; e la diminuzione di stanziamento per eguale somma sul capitolo n. 9: « Conservazione dei fabbricati della marina mercantile e della sanità marittima », del predetto stato di previsione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo si voterà poi a scrutinio segreto.

Progetto N. 89.

« Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 39,525 29, verificatasi sulle assegnazioni dei capitoli n. 9 e 10 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1889-90, da inserirsi in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio di detto Ministero per l'esercizio 1890 91. »

Il senatore, segretario, CORSI LUIGI legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore somma di L. 39,525 29 da inserirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1890-91 ai seguenti due nuovi capitoli:

Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 9: « Indennità di traslocamento agli impiegati », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1889-90, L. 795 59.

Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 10: « Ispezioni e missioni amministrative », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1889-90, lire 38,729 70.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa.

Essendo un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Progetto N. 90.

« Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 3,941 20, verificatasi sulle assegnazioni del capitolo n. 25 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1889-90, da iscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio di detto Ministero per l'esercizio finanziario 1890-1891 ».

Il senatore, *segretario*, CORSI legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore somma di L. 3941 20 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1890-91 ad un nuovo capitolo con la denominazione: « Somma da pagarsi alla Ditta tipografica successori Gazzotti di Alessandria per la stampa e la distribuzione del foglio di annunci eseguite nel secondo semestre dell'esercizio finanziario 1889-90 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico si voterà poi a scrutinio segreto.

Progetto N. 91.

« Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 7,092 99, verificatasi sulle assegnazioni dei capitoli n. 35 e 36 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1889-90, da iscriversi in appositi capitoli della parte straordinaria del bilancio di detto Ministero per l'esercizio 1890 91 ».

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

Articolo unico.

È approvata la maggior somma di L. 7092 99 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1890-91, ai seguenti due nuovi capitoli:

Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 35: « Spese di cura e mantenimento di sifilitici », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1889-90, L. 4747 60.

Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 36: « Dispensari celtici gratuiti - Spese pel funzionamento, arredi, mobili ed istrumenti chirurgici », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1889-90, L. 2345 39.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa e trattandosi di articolo unico si voterà poi a scrutinio segreto.

Progetto N. 92.

« Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 82,602 57, verificatasi sulle assegnazioni del capitolo n. 67 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1889-90, da iscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio di detto Ministero per l'esercizio 1890-91 ».

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge.

Articolo unico.

È approvata la maggior somma di L. 82,602 57 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1890-91 ad un nuovo capitolo colla denominazione: « Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo numero 67: Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica; spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1889-90.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1891

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa e trattandosi di articolo unico si voterà poi a scrutinio segreto.

Progetto N. 93.

« Approvazione delle eccedenze d'impegni di L. 438,779, verificatesi sulle assegnazioni dei capitoli n. 80, 81, 86, 88, 89, 176, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1889 90, da iscriversi in appositi capitoli della parte straordinaria del bilancio di detto Ministero per l'esercizio 1890-91 ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

Articolo unico.

È approvata la maggior somma di L. 438,779 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1890-91 ai nuovi capitoli indicati nell'unita tabella.

PRESIDENTE. Ora si darà lettura della tabella citata in questo articolo.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

**TABELLA delle maggiori spese sull'esercizio 1890-91
per eccedenze d'impegni dell'esercizio 1889-90 e precedenti.**

	<i>Maggiori spese</i>
Eccedenza d'impegni verificatesi sul cap. 80: « Carceri - Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1889-90 L.	7,237
Eccedenza d'impegni verificatesi sul cap. 81: « Carceri - Mantenimento nei riformatori dei giovani ricoverati per oziosità e vagabondaggio », dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1889-90 »	22,924
Eccedenza d'impegni verificatesi sul cap. 86: « Carceri - Servizio delle manifatture - Provviste di materie prime ed accessorie », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1889 90 »	357,165
Eccedenza d'impegni verificatesi sul cap. 88: « Carceri - Servizio delle manifatture - Retribuzioni e gratificazioni ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari ed agli inservienti », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1889-90 »	9,470
Eccedenza d'impegni verificatesi sul cap. 89: « Carceri - Servizio delle manifatture - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggio e trasporti », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1889-90 »	22,434
Eccedenza d'impegni verificatesi sul cap. 176: « Servizio delle manifatture negli stabilimenti carcerari (residui a tutto il 30 giugno 1889) », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1889-90 »	19,549
Totale L.	<u>438,779</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola la discussione è chiusa.

Trattandosi di un solo articolo questo progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

Progetto N. 105.

« Approvazione di eccedenze d'impegni, nella complessiva somma di L. 688,418 92, di diminuzioni di stanziamenti per somma eguale, su diversi capitoli di competenza dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1890-91 ».

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge.

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni verificate nella complessiva somma di L. 688,418 92 sulle assegnazioni dei capitoli n. 1, 10, 11, 15, 24, 44, 45, 46, 65, 79, 80, 86, 87, 91, 92, 94, 95, 112, e le diminuzioni di stanziamento per una somma eguale sui capitoli n. 16, 20, 37, 38, 41, 56, 59, 63, 64, 67, 68, 75, 76, 78, 81, 85, 93, 96, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1890-91, come risulta dalla unita tabella.

PRESIDENTE. Prego lo stesso senatore segretario di dar lettura della tabella annessa al progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1891

Tabella delle eccedenze di impegni nell'esercizio 1890-91 sulle assegnazioni di alcuni capitoli del bilancio del Ministero dell'interno e delle diminuzioni di stanziamenti in altri capitoli.

CAPITOLI		Eccedenze d' impegni per spese facoltative	CAPITOLI		Diminuzioni di stanziamenti
Numero	Denominazione		Numero	Denominazione	
1	Ministero - Personale (Spese fisse) .	26,000 »	16	Archivi di Stato - Personale (Spese fisse)	5,000 »
10	Indennità di traslocamento agli impiegati	48,000 »	20	Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse)	20,000 »
11	Ispezioni e missioni amministrative .	47,000 »	37	Spese di cura e mantenimento di sifilitici	3,073 53
15	Spese casuali	30,000 »	38	Dispensari celtici gratuiti, spese pel funzionamento, arredi, mobili e strumenti chirurgici	2,345 39
24	Amministrazione provinciale - Gratificazioni e spese di estatatura .	6,000 »	41	Indennità ai visitatori, veterinari, ingegneri e componenti la Commissione della farmacopea e del Consiglio superiore di sanità	12,000 »
44	Istituto vaccinogeno - Spese varie pel funzionamento dell' istituto . .	3,000 »	56	Ufficiali di sicurezza pubblica - Personale	50,000 »
45	Laboratori scientifici della Direzione di sanità pubblica, ed annessa scuola di perfezionamento nell'igiene pubblica - Personale (Spese fisse) . .	418 92	59	Competenze ad ufficiali e guardie di sicurezza pubblica per trasferte e permutamenti	10,000 »
46	Laboratori scientifici della Direzione di sanità pubblica, ed annessa scuola di perfezionamento nell'igiene pubblica - Spese pel funzionamento dei laboratori, indennità agli incaricati dell'insegnamento e spese varie .	12,000 »	63	Premi d'ingaggio, debiti di massa delle guardie di pubblica sicurezza	2,000 »
65	Servizio sanitario, istruzione, casermaggio ed altre spese per agenti di sicurezza pubblica	5,000 »	64	Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa delle guardie di sicurezza pubblica . .	7,000 »
79	Carceri - Premi d'ingaggio agli agenti carcerari	10,000 »	67	Casermaggio ed altre spese variabili per agenti e per allievi guardie di sicurezza pubblica	1,000 »
80	Carceri - Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari - Vestiario ed uniformi alle guardie carcerarie di prima somministrazione (Legge 23 giugno 1873, n. 1404) .	(a) 16,000 »	68	Sicurezza pubblica - Fitto di locali (Spese fisse)	30,000 »
86	Carceri - Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi	16,000 »	75	Carceri - Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (Spese fisse)	50,000 »
	<i>Da riportare . .</i>	219,418 92		<i>Da riportare . .</i>	192,418 92

(a) L'articolo 89 del regio decreto 6 luglio 1890, n. 7011, che approva l'organizzazione del personale carcerario, pone a carico della massa dei singoli agenti la spesa dei rinnoviamenti e delle riparazioni necessarie agli oggetti di divisa, di piccolo corredo e di bardatura. Detto decreto essendo però andato in vigore solo il 4 settembre 1890 occorre provvedere a carico dell'erario a tale spesa non calcolata in bilancio. Per poter quindi provvedere al soddisfacimento di detta spesa, si domanda la somma all'uopo occorrente e viene altresì modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1891

CAPITOLI		Eccedenze d' impegni per spese facoltative	CAPITOLI		Diminuzioni di stanziamenti
Numero	Denominazione		Numero	Denominazione	
	<i>Riporto</i> . . .	219,418 92		<i>Riporto</i> . . .	192,418 92
87	Carceri - Mantenimento nei riformatori dei giovani ricoverati per oziosità e vagabondaggio	4,000 »	76	Carceri - Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione . .	50,000 »
91	Carceri - Servizio delle manifatture - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili	20,000 »	78	Carceri - Spese d'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari	20,000 »
92	Carceri - Servizio delle manifatture - Provviste di materie prime ed accessorie	365,000 »	81	Carceri - Spese di viaggio agli agenti carcerari	26,000 »
94	Carceri - Servizio delle manifatture - Retribuzioni e gratificazioni ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari ed agli inservienti .	5,000 »	85	Carceri - Provvista e riparazione di vestiario, di biancheria e libri . .	280,000 »
95	Carceri - Servizio delle manifatture - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggio e trasporti	10,000 »	93	Carceri - Servizio delle manifatture - Mercedi ai detenuti lavoranti .	116,000 »
112	Consiglio di Stato - Spese per l'assetamento ed arredamento dei nuovi locali e per l'acquisto e trasporto dei mobili occorrenti	65,000 »	96	Carceri - Servizio delle manifatture - Indennità per gite fuori di residenza	4,000 »
	Totale . . .	688,418 92		Totale . . .	688,418 92

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un solo articolo, questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Progetto N. 94.

Trasporto di somme da un capitolo ad altro dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1890-91.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, CORSI legge:

Articolo unico.

È autorizzato, salvo reintegro, lo storno della somma di lire 350,000 dal capitolo 223: « Altre opere portuali, scavi eccezionali e costruzioni di nuovi fari e segnali », al capitolo n. 231: « Porto di Napoli - Prolungamento del molo S. Vincenzo », del bilancio corrente 1890-91, per la continuazione dei lavori riguardanti il prolungamento del detto molo S. Vincenzo, la di cui spesa fu autorizzata con le leggi del 19 luglio 1880, n. 5538 e del 14 luglio 1889, n. 6280.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa.

Trattandosi di un solo articolo questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Progetto N. 95.

Approvazione delle eccedenze d'impegni di L. 82,573 49 verso la Società ferroviaria esercente la rete Adriatica per il saldo dei corrispettivi degli esercizi finanziari 1887-88 e 1888-89 per l'esercizio dei tronchi isolati appartenenti alla detta rete, e delle spese sostenute nell'esercizio 1888-89 per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda, e di L. 30,247 50 per interessi arretrati su obbligazioni comuni della Società delle ferrovie romane ritenute ammortizzate.

Il senatore, *segretario*, CORSI legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore somma di L. 112,820 e cent. 99, da iscriversi nella parte straordinaria della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1890-91 ai seguenti tre nuovi capitoli, con la denominazione:

« Debiti redimibili non iscritti nel gran libro. Interessi dal semestre 1° luglio 1883 a tutto il semestre 1° luglio 1890 su obbligazioni comuni della Società delle ferrovie Romane ritenute ammortizzate, L. 30,247 50 ».

« Saldo di corrispettivi dovuti per gli esercizi 1887-88 e 1888-89 alla Società ferroviaria esercente la rete Adriatica per l'esercizio dei tronchi isolati appartenenti alla detta rete, lire 37,826 74 ».

« Saldo di spese sostenute nell'esercizio 1888-1889 dalla Società ferroviaria esercente la rete Adriatica per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda, L. 44,746 75 ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa.

Trattandosi d'un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Progetto N. 96.

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 966 11 verificatasi sull'assegnazione fissata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1888-89 per la costruzione di una banchina nel porto di Augusta ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore somma di L. 966 11, da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1890-91, ad un nuovo capitolo col n. 288 *ter* e colla denominazione: « Saldo della eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 175 *bis*: Porto di Augusta-Costruzione di una banchina nella spiaggia occidentale del Lazzaretto, dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1888-89 ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione di questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa.

Trattandosi d'un solo articolo, sarà poi anche questo progetto votato a scrutinio segreto.

Progetto N. 97.

« Approvazione della eccedenza d'impegni di L. 23,878 54 verificatasi sull'assegnazione fissata per l'esecuzione dei lavori di sistemazione del porto d'Anzio, autorizzati colle leggi 24 dicembre 1879, n. 5196 e 19 luglio 1880, n. 5538 ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore somma di lire 23,878 54 in cui sono state accertate le spese per l'esecuzione dei lavori autorizzati con le leggi 24 dicembre 1879, n. 5196, e 19 luglio 1880, n. 5538, per il prolungamento del molo Innocenziano e per la sistemazione di un tratto del molo Neroniano nel porto di Anzio.

Detta somma verrà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1890-91, ad un nuovo capitolo col n. 228 *bis* e con la denominazione: « Saldo della eccedenza d'impegni verificatasi sull'assegnazione fissata per i lavori di sistemazione del porto d'Anzio, autorizzati con le leggi 24 dicembre 1879, n. 5196 e 19 luglio 1880, n. 5538 ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa, e trattandosi d'un solo articolo, questo disegno di legge sarà poi anch'esso votato a scrutinio segreto.

Progetto N. 98.

« Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 1,100, verificatasi sull'assegnazione fissata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1888-89 per lavori di adattamento del fabbricato del faro di forte a mare in Brindisi e per la fornitura di un nuovo apparecchio ».

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore somma di L. 1,100 da inserirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1890-91 ad un nuovo capitolo col n. 229 *bis* e colla denominazione: « Saldo dell'eccedenza d'impegni verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 182: Riduzione di edifici per un nuovo faro sulla gettata del forte a mare nel porto di Brindisi (Lecce), dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1888-89 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola la discussione è chiusa.

Trattandosi d'un disegno di legge di un articolo solo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Progetto N. 102.

« Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 5,000 sul capitolo n. 45 e della diminuzione di stanziamento per somma eguale sul capitolo n. 41 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1890-91 ».

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 5000 sull'assegnazione del capitolo n. 45: « Spese di personale addetto alla escavazione ordinaria dei porti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1890-91 e la diminuzione di stanziamento per eguale somma sul capitolo n. 46: « Personale subalterno pel servizio dei porti » di detto stato di previsione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa, e trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Progetto N. 99.

« Approvazione di eccedenze d'impegni nella complessiva somma di L. 190,000, e di diminuzioni di stanziamenti per una somma equivalente, su diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91 ».

Prego il signor senatore, segretario, Cencelli di dar lettura del progetto di legge e della annessa tabella.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni nella complessiva somma di L. 190,000 sulle assegnazioni dei capitoli n. 81, 82, 88, 102 e le diminuzioni di una corrispondente somma sui capitoli n. 128 e 147 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91, come risulta dalla unita tabella.

LEGISLATURA XVII — 1.^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1891

Tabella delle eccedenze d'impegni nell'esercizio 1890-91 sulle assegnazioni di alcuni capitoli del bilancio del Ministero delle finanze e delle corrispondenti diminuzioni in altri capitoli

CAPITOLI		Eccedenze di impegni		CAPITOLI		Diminuzione di stanziamento	
Numero	Denominazione	per spese obbligatorie e d'ordine	per altre spese	Numero	Denominazione	per spese obbligatorie e d'ordine	per altre spese
81	Indennità di tramutamento e di missione per la guardia di finanza	»	40,000	128	Paghe agli operai ed al personale temporaneo in servizio delle coltivazioni (Spesa obbligatoria)	140,000	»
82	Casermaggio, spese di materiale, lume, fuoco ed altre spese per la guardia di finanza .	»	50,000	147	Aggio ed indennità ai magazzini di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privativa (Spesa d'ordine)	50,000	»
88	Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse. Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario. (Spesa obbligatoria)	80,000	»			190,000	»
102	Acquisto, costruzione, applicazione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione e di vendita. (Spesa obbligatoria) . . .	20,000	»				
		100,000	90,000				
		L. 190,000				L. 190,000	

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1891

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Progetto N. 100.

« Approvazione di eccedenze d'impegni per L. 146,000 verificatesi sulle assegnazioni di diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1890-91 ».

Prego il signor senatore segretario Cencelli di dar lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni nella complessiva somma di L. 146,000, sulle assegnazioni dei sotto indicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1890-91;

Capitolo n. 17: « Manutenzione di proprietà demaniali a Costantinopoli, Tangeri, Tokio, Bucarest, Madrid e Londra » . . . L. 15,000

Capitolo n. 18: « Spesa per dragoni, guardie ed altri impiegati locali all'estero » . . . » 10,000

Capitolo n. 19: « Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero » . . » 54,000

Capitolo n. 21: « Spese d'ospedale ed altre eventuali all'estero » . . » 67,000

Totale. . . L. 146,000

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Progetto N. 101.

« Approvazione di eccedenze d'impegni, nella complessiva somma di L. 277,965, e di diminuzioni di stanziamenti per una somma equivalente, su diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1890-91 ».

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni nella complessiva somma di L. 277,965 sulle assegnazioni dei capitoli n. 5, 6, 7, 13, 15, 19, 28, 51, 57, 63, 74, 81, 83, 85, 87 e 90 e le diminuzioni di stanziamenti per una somma eguale sui capitoli 1, 4, 22, 35, 60, 69, 70, 89, 101, 106, 111 e 119 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1890-91, come risulta dalla qui annessa tabella.

PRESIDENTE. Prego di dar pure lettura della tabella annessa.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI, legge.

Tabella delle eccedenze di impegni nell'esercizio 1890-91 sulle assegnazioni di alcuni capitoli del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica e delle corrispondenti diminuzioni in altri capitoli.

CAPITOLI		Eccedenze di impegni		CAPITOLI		Diminuzione di stanziamento	
Numero	Denominazione	per spese obbligatorie e d'ordine	per altre spese	Numero	Denominazione	per spese obbligatorie e d'ordine	per altre spese
5	Ministero - Spese d'ufficio . .	»	39,965	1	Ministero - Personale (Spese fisse)	»	20,000
6	Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio, ad impiegati ed insegnanti invalidi, alle loro vedove ed ai loro orfani . .	»	3,800	4	Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità fisse .	»	4,000
7	Ispezioni ordinate dal Ministero, missioni, indennità alle Commissioni esaminatrici per concorsi a cattedre universitarie, a cattedre per l'insegnamento nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negl' istituti tecnici e nautici e nelle scuole normali, e per concorsi nel personale dirigente amministrativo	»	12,000	22	Regie università ed altri istituti universitari - Personale (Spese fisse). Stipendi, assegni e retribuzioni per incarichi e supplenze a posti vacanti - Assegni e compensi al personale straordinario; indennità e retribuzioni per eventuali servizi straordinari - Propine in supplemento della sovratassa di esame (Regio decreto 20 ottobre 1876, n. 3433) . . .	»	41,965
13	Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali - Personale (Spese fisse)	»	14,000	35	Monumenti - Riparazioni, ecc.	»	2,000
15	Spese di liti	2,000	»	60	Convitti nazionali - Personale (Spese fisse)	»	25,000
19	Casuali	»	13,200	69	Spese per la Giunta centrale per gli esami di licenza negli istituti tecnici e nautici - Compensi ai membri, ai segretari ed agli scrivani alla medesima addetti	»	7,000
28	Biblioteche governative - Personale (Spese fisse). Assegni e remunerazioni al personale straordinario ed agli alunni apprendisti, compensi per incarichi straordinari. . .	»	10,000	70	Compensi per l'esame dei titoli degli aspiranti all'insegnamento tecnico e nautico, e per le promozioni degl'insegnanti addetti agli istituti medesimi; indennità ai commissari agli esami di licenza presso i detti istituti. . .	»	23,000
51	Regi licei e ginnasi - Spese per supplenze nei casi di malattia o di regolare congedo del personale insegnante, remunerazioni	»	8,000	89	Retribuzioni a titolo d'incoraggiamento ad insegnanti elementari distinti, e retribuzioni per insegnamento nelle scuole serali e festive per gli adulti e nelle scuole complementari od autunnali	»	8,000
57	Sussidi ed assegni ad istituti d'istruzione secondaria classica - Fondo per sussidi a titolo d'incoraggiamento ad istituti d'istruzione secondaria	»	10,000				
	<i>Da riportare . . .</i>	2,000	110,965		<i>Da riportare . . .</i>	»	130,965

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1891

CAPITOLI		Eccedenze di impegni		CAPITOLI		Diminuzione di stanziamento	
Numero	Denominazione	per spese obbligatorie e d'ordine	per altre spese	Numero	Denominazione	per spese obbligatorie e d'ordine	per altre spese
	<i>Riporto . . .</i>	2,000	110,965		<i>Riporto . . .</i>	»	130,965
63	Convitti nazionali - Somma a disposizione per concorso dello Stato nel loro mantenimento	»	25,000	101	Educatrici femminili - Personale (Spese fisse)	»	3,000
74	Scuole tecniche - Retribuzioni per supplenze nei casi di malattia o di regolare congedo; compensi per insegnamenti speciali; remunerazioni eventuali	»	4,000	106	Istituti dei sordo-muti - Personale (Spese fisse)	»	5,000
81	Sussidi ad allievi maestri ed allieve maestre	»	25,000	111	Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifici scolastici destinati ad uso delle scuole elementari - Legge 18 luglio 1878, n. 4460	»	121,000
83	Sussidi per esercizi pratici e spese per asili infantili e giardini d'infanzia e per lo insegnamento del disegno	»	5,000	119	Spesa per concorso a premi fra gl'insegnanti delle scuole e degli istituti classici e tecnici e delle scuole professionali, normali e magistrali	»	18,000
85	Sussidi ai comuni per arredamento e mantenimento delle scuole elementari, aumenti del decimo a norma della legge 9 luglio 1876, ed assegni diversi per effetto della legge sull'istruzione obbligatoria del 15 luglio 1877, n. 3961	»	88,000			»	277,965
87	Sussidi a scuole e conferenze magistrali e spese per la coltivazione degli orti agrari annessi alle scuole normali	»	3,000				L. 277,965
90	Sussidi ad insegnanti elementari bisognosi, alle loro vedove ed ai loro orfani	»	15,000				
		2,000	275,965				
		L. 277,965					

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1891

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.
Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Progetto N. 103.

« Approvazione di eccedenze d'impegni nella complessiva somma di L. 435,000, e di diminuzioni di stanziamenti per una somma equivalente su diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1890-91 ».

Si dà lettura dell'articolo unico e della relativa tabella.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze di impegni nella complessiva somma di L. 435,000 sulle assegnazioni dei capitoli numeri 10, 13, 20, 21, 33, 34 e 35 e le diminuzioni di stanziamenti per una somma eguale sui capitoli 1, 9, 12, 32 e 46 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1890-91, come risulta dalla qui annessa tabella.

Tabella delle eccedenze d'impegni nell'esercizio 1890-91 sulle assegnazioni di alcuni capitoli del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi e delle corrispondenti diminuzioni in altri capitoli.

CAPITOLI		Eccedenze di impegni		CAPITOLI		Diminuzioni di stanziamento	
Numero	Denominazione	per spese obbligatorie e d'ordine	per altre spese	Numero	Denominazione	per spese obbligatorie e d'ordine	per altre spese
10	Personale straordinario nell'amministrazione provinciale delle poste (Spese fisse)	»	10,000	1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	»	40,000
13	Serventi e portalettere in prova - Agenti straordinari	»	10,000	9	Personale di ruolo nell'amministrazione provinciale delle poste (Spese fisse).	»	120,000
20	Servizio postale e commerciale marittimo	»	25,000	12	Personale dei corrieri, messaggeri, brigadieri, portalettere e serventi (Spese fisse)	»	10,000
21	Indennità per missioni, traslocazioni e visite di ispezione	»	10,000	32	Personale di ruolo nell'amministrazione provinciale dei telegrafi (Spese fisse).	»	250,000
33	Personale temporaneo nell'amministrazione provinciale dei telegrafi e spese di surrogazione	»	180,000	46	Indennità per spese inerenti al servizio (Spese fisse).	»	15,000
34	Retribuzioni ai commessi degli uffici di 2 ^a classe ed ai fattorini in ragione di telegrammi (Spesa d'ordine)	150,000	»			L. 435,000	
35	Indennità diverse (telegrafi)	»	50,000				
		L. 435,000					

PRESIDENTE. È aperta la discussione per questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti la discussione è chiusa e trattandosi di articolo unico si voterà poi a scrutinio segreto.

Progetto N. 104.

« Approvazione di eccedenze di impegni nella complessiva somma di L. 148,765, e di diminuzione di stanziamenti per una somma equivalente su diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1890-91 ».

Si dà lettura del disegno di legge e relativa tabella.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge.

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze di impegni nella complessiva somma di L. 148,765 sulla assegnazione dei capitoli n. 4, 66, 77, 82, 84, 85 89 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1890-91 e le diminuzioni di somma eguale sui capitoli n. 1, 68, 81, 83, 87 dello stesso stato di previsione, come dalla qui annessa tabella.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1891

Tabella delle eccedenze di impegni nell'esercizio 1890-91 sulle assegnazioni di alcuni capitoli del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio e delle corrispondenti diminuzioni in altri capitoli.

CAPITOLI		Eccedenza di impegni per spese facoltative	CAPITOLI		Diminuzione di stanziamento
Numero	Denominazione		Numero	Denominazione	
4	Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse)	2,500 »	1	Ministero - personale di ruolo (Spese fisse)	2,500 »
66	Proprietà industriale, letteraria ed artistica - Personale (Spese fisse)	265 »	68	Pesi e misure e saggio metalli preziosi (Spese fisse)	265 »
77	Economato generale - Personale (Spese fisse)	660 »	81	Economato generale - Fornitura di carta, stampe ed oggetti di cancelleria - Ministero delle finanze - Amministrazione centrale e provinciale	100,000 »
82	Economato generale - Fornitura di carta, stampe ed oggetti di cancelleria - Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione centrale	45,000 »	83	Economato generale - Fornitura di carta, stampe ed oggetti di cancelleria - Ministero degli affari esteri - Amministrazione centrale	6,000 »
84	Economato generale - Fornitura di carta, stampe ed oggetti di cancelleria - Ministero dell'istruzione pubblica - Amministrazione centrale	8,000 »	87	Economato generale - Fornitura di carta, stampe ed oggetti di cancelleria - Ministero delle poste e dei telegrafi - Amministrazione centrale e provinciale.	40,000 »
85	Economato generale - Fornitura di carta, stampe ed oggetti di cancelleria - Ministero dell'interno - Amministrazione centrale e provinciale	90,000 »			
89	Economato generale - Fornitura di carta, stampe ed oggetti di cancelleria - Ministero della marina - Amministrazione centrale e provinciale	2,340 »			
	Totale delle eccedenze . . .	148,765 »		Totale delle diminuzioni . . .	148,765 »

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda di parlare la discussione è chiusa. Trattandosi di un solo articolo questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del progetto per modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale (N. 40).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura pe-

nale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro di grazia e giustizia.

Senatore CANCELLIERI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ella parlerà dopo; i ministri hanno la precedenza.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Il progetto di legge che ho avuto l'onore di proporre al Senato, è un estratto di molti studi, che ho trovati preparati, e che, per quanto le mie forze lo concedevano, io ho completato.

Come il Senato ha potuto scorgere, e dalla mia relazione e da quella dell'Ufficio centrale, si tratta di molte disposizioni di grave importanza che ad ogni momento si ripetono nelle istruzioni penali.

Mi risulta che onorevoli colleghi hanno presentato aggiunte e modificazioni, che, come ebbero la compiacenza di dirmi, sollevano questioni di massima.

Mi sembra che il punto cui è giunta la sessione parlamentare, non permetta più di spingere la discussione con quella maturità e con quella sapienza che è necessaria.

Al certo la Camera dei deputati spiega sempre una grande diligenza nella discussione di questi progetti, ma essi ordinariamente ricevono dall'esperienza del Senato una elucubrazione, la quale rende più facile la discussione avanti l'altro ramo del Parlamento.

Quindi io proporrei che i signori senatori, i quali hanno già preparato delle modificazioni e delle aggiunte, volessero avere la compiacenza di comunicarle all'Ufficio centrale col quale eravamo già quasi intesi in massima, salvo alcune modificazioni che si sarebbero potute proporre al Senato.

In tal modo l'Ufficio centrale potrebbe pigliar cognizione di queste modificazioni, che uno dei nostri colleghi ha già fatto stampare, e, se crede, potrà chiamare nel suo seno il

ministro perchè ne segua una vera discussione.

Così pure credo che gli onorevoli colleghi, che hanno presentato o presenteranno modificazioni, vorranno aderire all'invito dell'Ufficio centrale, affinchè la discussione venga nella pubblica seduta già maturata, tanto più che tutte queste specialità richiedono una disamina più diligente e più minuta di quella che si possa fare in una seduta pubblica.

Certo tale seduta non avrà luogo in questi giorni, poichè vi sono molte altre leggi che richiedono una discussione ed una votazione immediata, votazioni e discussioni che si fanno dal Senato sempre in questi ultimi tempi con una abnegazione che gli fa tanto onore.

Perciò la rimanderemo all'epoca in cui si ripiglieranno i lavori parlamentari.

Nel frattempo tutto quello che si sarebbe potuto svolgere nella seduta pubblica, si svolgerà, lo spero, con il concorso dell'Ufficio centrale, del ministro e degli onorevoli preopinanti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Rinuncio alla parola e cercherò del mio meglio di corrispondere all'invito dell'onor. guardasigilli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cancellieri.

Senatore CANCELLIERI. Dopo la proposta dell'onor. ministro guardasigilli, non ha più luogo la mia mozione d'ordine che aveva appunto per oggetto di pregare il Senato di voler rimandare ad altro tempo la discussione di questo progetto di legge.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI, *relatore*. L'Ufficio centrale come di suo dovere, è agli ordini del Senato per la discussione; ma riconosce molto saggia e prudente la proposta dell'onor. guardasigilli; e particolarmente di fronte alle proposte nuove, cui si è accennato, sarà grato al Senato se gli darà agio e tempo migliore ad esaminarle.

E sarà grato poi ai colleghi, chè ne siano o vogliano farsene autori, se, come ha consigliato ottimamente il ministro guardasigilli, ne

daranno a me, relatore dell'Ufficio centrale, cognizione in tempo utile.

PRESIDENTE. Mi pare dunque che, tanto il signor ministro quanto i senatori che hanno preso la parola, siano d'accordo a rinviare l'esame del disegno di legge di cui avevo annunciato la discussione, all'epoca in cui il Senato riprenderà i suoi lavori dopo le ferie.

Intanto, secondo il regolamento, i signori senatori sono invitati a comunicare tutte le proposte di modificazioni che essi desiderassero di vedere introdotte in questo disegno di legge all'Ufficio centrale, perchè esso possa nel corso dei suoi studi, durante le ferie, tenerne conto.

Pongo ai voti la proposta del rinvio; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Pregherei ora il Senato di volersi riunire domani alle 3 pom. in Comitato segreto. Lunedì seduta pubblica alle ore 2 col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1891-92;

Modificazioni alla legge sulla alienazione dei beni demaniali;

Provvedimenti riguardanti i magazzini e le rivendite di generi di privata;

Modificazioni delle disposizioni vigenti sul lotto pubblico;

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 20,703 97, verificatasi sull'assegnazione fissata dalla legge 2 luglio 1885, n. 3233, per la costruzione di un fabbricato nel porto di Genova, per l'imbarco e lo sbarco dei viaggiatori, e della diminuzione di stanziamento per somma eguale sul capitolo n. 9 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1890-91;

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 39,525 29, verificatasi sulle assegnazioni dei capitoli n. 9 e 10 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1889-90, da iscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio di detto Ministero per l'esercizio 1890-91;

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 3,941 20, verificatasi sulle assegnazioni del capitolo n. 25 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1889-90, da iscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio di detto Ministero per l'esercizio finanziario 1890-91;

Approvazione della eccedenza d'impegni di L. 7,092 99, verificatasi sulle assegnazioni dei capitoli n. 35 e 36 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1889-90, da iscriversi in appositi capitoli della parte straordinaria del bilancio di detto Ministero per l'esercizio 1890-91;

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 82,602 57, verificatasi sulle assegnazioni del capitolo n. 67 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1889-90, da iscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio di detto Ministero per l'esercizio finanziario 1890-1891;

Approvazione delle eccedenze d'impegni di L. 438,779, verificatesi sulle assegnazioni dei capitoli n. 80, 81, 86, 88, 89, 176, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1889-90, da iscriversi in appositi capitoli della parte straordinaria del bilancio di detto Ministero per lo esercizio 1890-91;

Approvazione di eccedenze d'impegni, nella complessiva somma di L. 688,418 92, e di diminuzioni di stanziamenti per somma eguale, su diversi capitoli di competenza dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1890-91;

Trasporto di somme da un capitolo ad altro dello stato di previsione della spesa nel Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1890-91;

Approvazione delle eccedenze d'impegni di L. 82,573 49 verso la Società ferroviaria esercente la rete Adriatica per il saldo dei corrispettivi degli esercizi finanziari 1887-88 e 1888-89 per l'esercizio dei tronchi isolati appartenenti alla detta rete, e delle spese sostenute nell'esercizio 1888-89 per il servizio di navigazione a vapore sull'ago di Garda, e di L. 30,247 50 per interessi arretrati su obbligazioni comuni

della Società delle ferrovie romane ritenute ammortizzate;

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 966 11 verificatasi sulla assegnazione fissata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1888-89 per la costruzione di una banchina nel porto di Augusta;

Approvazione della eccedenza d'impegni di L. 23,878 54 verificatasi sull'assegnazione fissata per l'esecuzione dei lavori di sistemazione del porto d'Anzio, autorizzati colle leggi 24 dicembre 1879, n. 5196 e 19 luglio 1880, n. 5538;

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 1100, verificatasi sull'assegnazione fissata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1888-89 per lavori di adattamento del fabbricato del faro di forte a mare in Brindisi e per la fornitura di un nuovo apparecchio;

Approvazione dell'eccedenza d'impegni di L. 5000 sul capitolo n. 45 e della diminuzione di stanziamento per somma eguale sul capitolo n. 46 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1890-91;

Approvazione di eccedenze d'impegni nella complessiva somma di L. 190,000, e di diminuzioni di stanziamenti per una somma equivalente, su diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91;

Approvazione di eccedenze d'impegni per L. 146,000 verificatesi sulle assegnazioni di diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1890-91;

Approvazione di eccedenze d'impegni, nella complessiva somma di L. 277,965, e di diminuzioni di stanziamenti per una somma equivalente, su diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1890-91;

Approvazione di eccedenze d'impegni nella complessiva somma di L. 435,000, e di diminuzioni di stanziamenti per una somma equivalente su diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1890-91;

Approvazione di eccedenze d'impegni nella complessiva somma di L. 148,765, e di diminuzioni di stanziamenti per una somma equivalente su diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1890-91.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione dell'entrata per l'anno 1891-92;

Estensione della sovrimposta di due decimi alla tassa sulla circolazione dei biglietti;

Termine per compiere nella città di Firenze le opere dichiarate di pubblica utilità con la legge 14 agosto 1870, n. 5810;

Modificazioni alla legge 14 agosto 1862, n. 800, sulla istituzione della Corte dei conti.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Per l'importanza che ha la legge sulla Corte dei conti io proporrei che anche questa fosse rinviata a novembre.

PRESIDENTE. Pregherei l'onorevole Pierantoni a volere, per un riguardo ai ministri proponenti che non sono presenti, rinviare la sua proposta a quando si troveranno in Senato i signori ministri.

Senatore PIERANTONI. Sta bene.

PRESIDENTE. Prego ora i signori senatori di riunirsi negli uffici per l'esame del progetto di legge « Proroga della facoltà di emissione di biglietti di banca e disposizioni preliminari sul riordinamento della circolazione », che è stato già distribuito.

La seduta è tolta (ore 5.50).